

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE QUARTA n. 27 del 02-07-2025

Supplemento n. 157

mercoledì, 02 luglio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
 SEZIONE I	 10
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13250 - certificato il 19 giugno 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Con- cessione per la sostituzione di una linea aerea MT con n. 4 attraversamenti aerei sul corso d'acqua S.C. di Macia o di Co- meana, sul rio dell'Elzana, sul rio di Caselli e sul corso d'acqua MV33649 e sostituzione del sostegno di linea S10, nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua MV33649, del sostegno di linea S11, nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del rio Elzana e del sostegno di linea S15, nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del rio di Caselli, nel Comune di Carmignano (PO). SI- DIT: pratica 1027/2025, procedimento 1926/2025.	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13256 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica SIDIT 109917/2020 (ex. 24763/2013) - POZZO 4. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Migliorina nel Comune di Orbe- tello (GR) per uso agricolo.	21
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13257 - certificato il 19 giugno 2025 GR-Prat. SIDIT 1776/2024 - Proc. 2903/2024 - GR - R.D. 11.12.1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016 - Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Fiume Orcia presso Loc. Sant'Angelo Scalo nel Comune di Castel del Piano (GR), per uso privato da acque superficiali.	26
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

DECRETO 18 giugno 2025, n. 13269 - certificato il 19 giugno 2025 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Loc. Camucia, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 229/DS del 07/05/2015. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3079/2025-2015/2020 (Codice locale n. RIN001_ACS2003_00050).	31
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13306 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica SiDIT n. 1616/2024 - procedimento n. 2629/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, tramite pozzo in località Le Macie nel comune di Gaiole in Chianti (SI). Richiedente: Società Agricola Le Macie Srl.	34
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13308 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica SiDIT n. 6978/2024 (Proc. n. 9540/2024) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) del fosso Bagnaccio (TS44935), in località Basse di Caldana nel comune di Gavorrano (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.	39
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13317 - certificato il 19 giugno 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per tesaggio del cavo di linea aerea a 380000 V (linea "Colunga-Calenzano") con n. 1 attraversamento sul torrente Garille, parallelismo in destra idrografica tra il traliccio 223 e l'attraversamento e parallelismo in sinistra idrografica tra l'attraversamento e il traliccio 226, nel Comune di Calenzano (FI). SIDIT: pratica 2298/2022, procedimento 3667/2025.	49
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13324 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica SIDIT n. 109919/2020 (ex N.25492/2016) Proc. 682/2025 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località Monte Civoli-Montiano nel Comune di Magliano in Toscana (GR), per uso agricolo.	59
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13325 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica SiDIT n. 2955/2024 (Proc. n. 4848/2024) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) del fosso Lavaiano (TS29323), in località San Giusto di Mezzo nel comune di Roccastrada (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.	64

DECRETO 18 giugno 2025, n. 13326 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica SiDIT N. 1816/2024 - procedimento n. 2991/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite pozzo in località "Primo Casina"- Petroio nel comune di Trequanda (SI), ad uso civile e agricolo. Richiedente: Società Vam Srl.	75
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 19 giugno 2025, n. 13328 - certificato il 19 giugno 2025 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sot- terranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 451/2025).	79
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 18 giugno 2025, n. 13331 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica SIDIT n. 700/2023 - procedimento n. 1082/2023 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo in Loc. Grilli, nel comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo.	84
.....	
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13340 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica 120929/2020 (ex 22537/2012 - 36/2002) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Pianetto nel Comune di Scansano (GR) per uso agricolo.	89
.....	
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13343 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica SIDIT 6241/2024 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Conces- sione di derivazione di acqua da un pozzo in Podere Sant’Orazio nel Comune di Gavorrano (GR) per uso agricolo.	93
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 19 giugno 2025, n. 13347 - certificato il 19 giugno 2025 R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell’art. 14, c.1 legge n. 241/1990, riguardante l’istanza per ottenere la concessione di derivazione acqua dal Fosso del Poz- zo nel Comune di Villa Collemantina (LU), ad uso civile, prat. Sidit n. 194927/2020 C.L. n. 5542.	98
.....	
DECRETO 19 giugno 2025, n. 13349 - certificato il 19 giugno 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3269, prati- ca SIDIT n. 5140/2024, procedimento n. 7133/2024. Conces- sione di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, occupata da una scala di accesso ad un fabbricato plurifamiliare e da un parallelismo di una tubazione fognaria, aggraffata all’edificio ma ricadente, in proiezione, in sponda si- nistra del Canale Riomagno, in località Riomagno nel Comune di Seravezza (LU).	103
.....	

DECRETO 19 giugno 2025, n. 13360 - certificato il 19 giugno 2025 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184356/2020 C.L. n. VER 694). 	110
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 19 giugno 2025, n. 13377 - certificato il 19 giugno 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di aree demaniali di vari corsi d'acqua, in Comune di Impruneta per l'esecuzione di attraversamenti di vario genere. Pratica SiDIT 1872/2025. 	115
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13383 - certificato il 19 giugno 2025 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Montemurlo, Loc. Bagnolo, per uso produzione beni e servizi e civile. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 170864/2020 - Procedimento SIDIT n. 7136/2024. 	123
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 19 giugno 2025, n. 13384 - certificato il 19 giugno 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 5144, pratica sidit n. 1302/2025, procedimento n. 2517/2025. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello stato, occupata dal ponticello sul Rio del Capitano (TN36840), lungo via delle Nubache, in località Carignano, nella frazione di San Macario in Piano, nel comune di Lucca (LU) e autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dello stesso ponte. 	129
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 18 giugno 2025, n. 13389 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica SIDIT 2269/2022 - Procedimento 3522/2022. GCVI - Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di PISA (PI). Concessionario: ESCHINI AUTO S.R.L. 	134
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

DECRETO 19 giugno 2025, n. 13396 - certificato il 19 giugno 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Querceta, in loc. Montefollonico del Comune di Torrita di Siena per realizzazione allacciamento acquedotto con tubazione interrata. Pratica SiDIT 347/2025. 	139
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 19 giugno 2025, n. 13400 - certificato il 19 giugno 2025 Pratica SIDIT 101471/2020 (ex 12351/2010). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Pod. Fontorio nel Comune di Magliano in Toscana (GR) per uso agricolo. 	146
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 19 giugno 2025, n. 13421 - certificato il 20 giugno 2025 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Lucignano (AR), Località Certicone. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 1662/2025-892/2025 (Codice locale n. CSA2025_00008). 	151
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 19 giugno 2025, n. 13423 - certificato il 20 giugno 2025 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche- Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Gello, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 5137/2024 - Procedimento SIDIT n° 7130/2024. 	155
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 17 giugno 2025, n. 13424 - certificato il 20 giugno 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del torrente Elsa (2) nel Comune di Vicchio (FI) per realizzazione di elettrodotto aereo MT (15 kV) (pratica e-dis. AUT_60621908). Pratica SiDIT 1720/2025. 	161
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	

DECRETO 19 giugno 2025, n. 13428 - certificato il 20 giugno 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per occupazione di area demaniale a uso cantieristico per la manutenzione del ponte della Strada Provinciale 632 al km 11+990 sul torrente Orsigna, al confine tra i Comuni di Pistoia (PT) e Alto Reno Terme (BO). SIDIT: pratica 1903/2025, procedimento 3614/2025.	167
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 19 giugno 2025, n. 13431 - certificato il 20 giugno 2025 Pratica SIDIT 101949/2020 (ex 18657/2011) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Marina di Grosseto nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.	176
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 19 giugno 2025, n. 13432 - certificato il 20 giugno 2025 Pratica Sidit 2756/2023. Procedimento 4077/2023. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI). Richiedente: Ginori Lisci Tuscan Real Estate S.r.l.	181
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 19 giugno 2025, n. 13449 - certificato il 20 giugno 2025 Pratica SiDIT n. 8094/2024 - procedimento n. 11256/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche ad uso agricolo da una sorgente in località Monteliscai nel comune di Siena. Richiedente: Bella Italia Soc. Agr. a responsabilità limitata.	187
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 19 giugno 2025, n. 13470 - certificato il 20 giugno 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016 - Pratica Sidit n. 1180/2025 - Concessione demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per lavori finalizzati allo sviluppo di infrastruttura di rete a banda Ultra Larga mediante tre attraversamenti, con minicavi ottici aerei su palificate esistenti, di tre corsi dacqua, senza nome, "TC2171", "TC2247", e "TC2353", affluenti del "fiume Fine", in località Maccetti, nel comune di Rosignano Marittimo (LI). Richiedente: Open Fiber S.p.A.	192
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	

DECRETO 19 giugno 2025, n. 13503 - certificato il 20 giugno 2025

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di linea in fibra ottica con n. 4 attraversamenti di corsi d'acqua staffati a rete aerea esistente, dei quali n. 1 sul corso d'acqua MV506733, nel Comune di Quarrata (PT) e n. 1 sul torrente Stella e n. 2 sul fosso di Morione, al confine tra i Comuni di Quarrata (PT) e di Serravalle Pistoiese (PT). SIDIT: pratica n. 1574/2025 e procedimento n. 3055/2025.

. 201

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

DECRETO 20 giugno 2025, n. 13555 - certificato il 20 giugno 2025

RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in loc. San Clemente del Comune di Reggello per il mantenimento dello scarico rete acque miste SD5_053. Pratica SiDIT n. 19563/2019.

. 210

DECRETO 20 giugno 2025, n. 13566 - certificato il 20 giugno 2025

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cortona (AR), Località Casale, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 37/DS2 del 21/01/2015. Procedimento/Pratica SiDIT n. 425/2025-2529/2020 (Codice locale n. RIN001_CSA1999_00004).

. 215

DECRETO 20 giugno 2025, n. 13567 - certificato il 20 giugno 2025

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo, ubicato nel territorio del Comune di Castelfranco Pisanese (AR), Località Faella, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 233/DS del 07/05/2015. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3542/2025-2467/2020 (codice locale n. RIN001_ACS2014_00014).

. 219

DECRETO 20 giugno 2025, n. 13568 - certificato il 20 giugno 2025

R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione di derivazione di acqua pubblica tramite un pozzo ubicato nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), Località Santa Lucia. Approvazione del disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3045/2025-9760/2020 (Codice locale n. CSA2025_00013).

. 223

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Centrale

DECRETO 20 giugno 2025, n. 13588 - certificato il 25 giugno 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Errata Corrige al Decreto Dirigenziale n. 12719 del 12/06/2025 avente ad oggetto: Concessione per attraversamento provvisorio sul fosso Noceto e sul fosso Pollatia, località Tracconi, nel Comune di Cantagallo (PO). Pratica 4985 (SIDIT: pratica 7452/2024, procedimento 10232/2024).	227
DECRETO 20 giugno 2025, n. 13600 - certificato il 25 giugno 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces- sione per il tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con n. 1 attraversamento e n. 2 pa- rallelismi sul torrente Garille, nel Comune di Calenzano (FI). SIDIT: pratica 2298/2022 e procedimento 4319/2025.	229
DECRETO 20 giugno 2025, n. 13621 - certificato il 25 giugno 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces- sione per posa di nuova linea in fibra ottica con n. 61 attra- versamenti staffati a linea aerea esistente e n. 1 in soletta su vari corsi d'acqua, nel Comune di Lamporecchio (PT). SIDIT: pratica n. 1024/2025 e procedimento n. 1920/2025.	239
DECRETO 20 giugno 2025, n. 13623 - certificato il 25 giugno 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Con- cessione per tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (li- nea "Colunga-Calenzano") con n. 1 attraversamento sul tor- rente Garille, nel Comune di Calenzano (FI). SIDIT: pratica 2298/2022, procedimento 4311/2025.	249
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 21 giugno 2025, n. 13652 - certificato il 25 giugno 2025 R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione derivazione acqua pubblica sotterranea attraverso una sorgente ubicata nel Comune di Lucca (LU) FG 8 Particella 349, loc. Ombreglio di Branconi, ad uso potabile, (prat. Sidit n. 190359/2020 C.L. n. 5002) e di concessione occupazione di aree demaniali per n. 6 attraversamenti sotterranei.	259
DECRETO 21 giugno 2025, n. 13665 - certificato il 25 giugno 2025 R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di ser- vizi ex art.14 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza di rinnovo della concessione di de- rivazione acqua pubblica dalla falda litorale Apuana mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) ad uso civile, pratica Sidit n. 408959/2020 C.L. n. PC 896/23-195, con contestuale rinnovo e variante non sostanziale.	265

SEZIONE I



**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE****Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13250 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per la sostituzione di una linea aerea MT con n. 4 attraversamenti aerei sul corso d'acqua S.C. di Macia o di Comeana, sul rio dell'Elzana, sul rio di Caselli e sul corso d'acqua MV33649 e sostituzione del sostegno di linea S10, nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua MV33649, del sostegno di linea S11, nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del rio Elzana e del sostegno di linea S15, nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del rio di Caselli, nel Comune di Carmignano (PO). SIDIT: pratica 1027/2025, procedimento 1926/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014961

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 24/2025, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. 2/1971, art. 1, nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di e-distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza presentata tramite portale SIDIT da e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa 4, a firma del procuratore, avente a oggetto “AUT_53454173 (da citare nell’oggetto delle risposte) Intervento finanziato nell’ambito del progetto PNRR - [M2C2M2] - Investimento 2.1: Rafforzamento smart grid - Cod. CUP: F28B22001360006. Ricostruzione in cavo aereo e l’esercizio di un elettrodotto esistente n. DX2023150 denominato “CARMIGNANO””, relativa alla sostituzione del cavo e dei sostegni di una linea aerea MT con 8 attraversamenti sul torrente Elzana, sul rio dell’Elzana, sul corso d’acqua S.C. di Macia o di Comeana, sul rio di Caselli e sui corsi d’acqua MV33649, MV33869, MV33542 e MV506583, nel Comune di Carmignano (PO), acquisita al prot. regionale con n. con prot. n. 163482 del 11/03/2025, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato, il cui nominativo è indicato nell’allegato A del presente atto:

- relazione tecnico-descrittiva con corografia, CTR, estratto catastale, sezione degli attraversamenti, sezione di scavo in sede stradale e descrizione degli elementi dell’elettrodotto;

VISTO il versamento di Euro 75,00 di oneri istruttori con bonifico del 11/10/2024 e il pagamento dell'imposta di bollo da Euro 16,00 Aut. AdE n. 133874/99 per la presentazione dell'istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è indicato nell'allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dai tecnici istruttori i cui nominativi sono indicati nell'allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica SIDIT 1027/2025 e di procedimento SIDIT 1926/2025;

VISTO il pagamento dell'imposta di bollo da Euro 16,00 tramite modello F24 dovuta per il presente atto;

DATO ATTO che

- il progetto riguarda la sostituzione di una linea aerea MT con un cavo, con 8 attraversamenti sul torrente Elzana, sul rio dell'Elzana, sul corso d'acqua S.C. di Macia o di Comeana, sul rio di Caselli e sui corsi d'acqua MV33649, MV33869, MV33542 e MV506583, nel Comune di Carmignano (PO);
- il cavo sarà posizionato a un'altezza sulla testa d'argine/ciglio di sponda di sicurezza per i mezzi di manutenzione di almeno 6 metri e comunque conforme a quella definita dal Decreto Interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 e dal Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991;
- il tecnico ha dichiarato che n. 4 nuovi pali (indicati con le sigle S10, S11, S15 e S64 nell'elaborato tecnico) saranno posizionati nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda, ma oltre la fascia di 4 metri;

DATO ATTO che con il presente atto si autorizza:

- la sostituzione di una linea aerea MT con n. 4 attraversamenti aerei sul corso d'acqua S.C. di Macia o di Comeana, sul rio dell'Elzana, sul rio di Caselli e sul corso d'acqua MV33649, nel Comune di Carmignano (PO);
- la sostituzione dei sostegni indicati con le sigle S10, S11 e S15, posti rispettivamente alla distanza di 5,15 m, 5,12 m e di 4,4 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua MV33649, del rio Elzana e del rio di Caselli, nel Comune di Carmignano (PO);

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Elzana, nel tratto indicato con il codice MV33758, il rio dell'Elzana, nel tratto indicato con il codice MV33672, il corso d'acqua S.C. di Macia o di Comeana, nel tratto indicato con il codice MV33650, il rio di Caselli, nel tratto indicato con il codice MV33770, e i corsi d'acqua e i corsi d'acqua senza nome indicati con i codici MV33649, MV33869, MV33542 e MV506583, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 24/2025;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale nei pressi del foglio di mappa 30, 34, 36, 43, 44 e 52 del Comune di Carmignano (PO);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i pali dovranno essere posizionati alla maggior distanza possibile dal ciglio di sponda;
- il cavo aereo dovrà essere posizionato a un'altezza sulla testa d'argine/ciglio di sponda di sicurezza per i mezzi di manutenzione di almeno 6 metri e comunque conforme a quella definita dal Decreto Interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 e dal Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, effettuando ogni intervento necessario per garantire l'integrità e la continuità della fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti prestando la massima attenzione ai manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori e la successiva gestione delle opere, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare l'opera oggetto della presente autorizzazione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della linea ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi nella fascia di rispetto del corso d'acqua;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione,. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 369,90 (pari ad un canone per n. 4 attraversamenti aerei MT con la detrazione del 20%).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e della D.G.R.T. n. 1237/2024, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo. Il primo canone, pari a Euro 369,90, corrispondente al canone annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2025.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che la linea oggetto di sostituzione è esistente e che il corso d'acqua S.C. di Macia o di Comeana, il rio dell'Elzana, il rio di Caselli e il corso d'acqua MV33649 appartengono al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 24/2025; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Prato, non risulta a ruolo gli attraversamenti relativi all'elettrodotto interrato MT in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, pari al canone per n. 4 attraversamenti aerei MT, con bonifico del 04/04/2025;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, relativamente all'annualità 2025, pari al canone annuo per n. 4 attraversamenti aerei MT, con bonifico del 04/04/2025;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2025, pari al 50% del canone per n. 4 attraversamenti aerei MT, con bonifico del 04/04/2025;
- ha effettuato il pagamento di 5 anni di canoni arretrati 2019-2024 per occupazione senza titolo di per n. 4 attraversamenti aerei MT per Euro 1.864,36, con bonifico del 04/04/2025;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.a., c.f. partita IVA n. 05779711000, con sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa 4,;

1.1. la concessione per la sostituzione di una linea aerea MT con n. 4 attraversamenti aerei sul corso d'acqua S.C. di Macia o di Comeana, sul rio dell'Elzana, sul rio di Caselli e sul corso d'acqua MV33649, nel Comune di Carmignano (PO);

1.2. l'autorizzazione per la sostituzione del sostegno di linea S10, nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua MV33649, nel Comune di Carmignano (PO);

1.3. l'autorizzazione per la sostituzione del sostegno di linea S11, nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del rio Elzana, nel Comune di Carmignano (PO);

1.4. l'autorizzazione per la sostituzione del sostegno di linea S15, nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del rio di Caselli, nel Comune di Carmignano (PO);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di dare atto che l'allegato "A", contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento, del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;

6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

8812b89760e1786acc9680b3ae53fcbe1fd191e6fcee1b4887d7cdd070f34f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13256 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 109917/2020 (ex. 24763/2013) - POZZO 4. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Migliorina nel Comune di Orbetello (GR) per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015200

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 03/11/2023 n. 500682 dal richiedente (come identificato nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.18660 del 26/11/2018, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Orbetello (GR) - Pratica SIDIT 109917/2020 (ex. 24763/2013) – POZZO 4;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dai richiedenti in data 07/10/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Migliorina individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio n. 14 particella n. 49;
- il volume annuale è di 30.240 (trentamila duecento quaranta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 5 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,96 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

RICHIAMATA la nota del Direttore del n. 0318318 del 05/06/2024 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell’art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021.

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate.

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016 nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela.

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTI in particolare i pareri favorevoli espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (come identificato nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.18660 del 26/11/2018, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Orbetello (GR), in Loc. Migliorina, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.14 particella n.49, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 109917/2020 (ex. 24763/2013) – POZZO 4;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 5 (cinque) litri al secondo, una portata media annua di 0,96 (zero virgola novantasei) litri al secondo per un volume massimo di 30.240 (trentamila duecento quaranta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dal 26/11/2018, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;

4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021
7. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e all'Autorità di Distretto, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

8f2a7a94a8b31d792d98d48382301b5e7e8955e61302e0f9cd9eddc5e01b570c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13257 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: GR-Prat. SIDIT 1776/2024 - Proc. 2903/2024 - GR - R.D. 11.12.1933 n° 1775 - Regolamento n. 61/R/2016 - Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Fiume Orcia presso Loc. Sant'Angelo Scalo nel Comune di Castel del Piano (GR), per uso privato da acque superficiali.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015265

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- la Delibera di Giunta n. 1219 del 02/11/2022;
- la Delibera n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento per l'annualità 2024 dei canoni di concessione per l'uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 1,0%”;
- la L.R. n. 58 del 28.12.2024 “ Legge di stabilità per l’anno 2025”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 19/04/2024 prot. 231953, dai soggetti richiedenti, come identificati nell’allegato A (disciplinare), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale veniva chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal corso d’acqua denominato Fiume Orcia in loc. Sant’Angelo Scalo nel comune di Castel del Piano (GR), per uso privato da acque superficiali - Pratica SIDIT 1776/2024 - Proc. 2903/2024;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente atto (sotto la lettera A) e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca in mare e Rapporti con i Gruppi di Azione locale per la Pesca (FLAGS). Pesca nelle Acque Interne - Ambito Territoriale di Grosseto-Siena;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo verrà effettuato dal corso d’acqua denominato Fiume Orcia in loc. Sant’Angelo Scalo nel comune di Castel del Piano (GR) Coordinate Gauss-Boaga punto - Est 1697756 - Nord 4759169, per uso privato da acque superficiali, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di concessione, il tutto nel rispetto di quanto indicato nell’allegato disciplinare;

- i soggetti richiedenti hanno la necessità di derivare una portata di acqua massima pari a 2,0 (due virgola zero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,01 (zero virgola zero uno) litri al secondo, per un volume annuo di 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zero) metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una riduzione del prelievo in termini di portata massima;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

RICHIAMATA la nota del Direttore del n. 0318318 del 05/06/2024 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021.

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpellare al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate.

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016 nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela.

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare ai soggetti richiedenti, come identificati nell'allegato A (disciplinare), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica dal corso d'acqua denominato Fiume Orcia in loc. Sant'Angelo

Scalo nel comune di Castel del Piano (GR), per uso privato da acque superficiali - Pratica SIDIT 1776/2024 - Proc. 2903/2024;

2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,0 (due virgola zero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,01 (zero virgola zero uno) litri al secondo, per un volume annuo di 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zero) metri cubi;
3. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 16/06/2025 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) ed allegato al presente decreto;
4. di stabilire che la concessione è accordata fino al 31/10/2028, data di scadenza della concessione per l'utilizzo dell'area demaniale irrigata;
5. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
6. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario;
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;
9. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e all'Autorità di Distretto, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO

782bff1006fd3adbe822c87c96f326503140aefa1ffe95ec1d3d4065f71cc5c8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 240 del 08-05-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13269 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Loc. Camucia, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 229/DS del 07/05/2015. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3079/2025-2015/2020 (Codice locale n. RIN001_ACS2003_00050).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015089

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acque sotterranee rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 229/DS del 07/05/2015, relativa ad un pozzo ubicato nel Comune di Cortona (AR), Località Camucia, nel terreno individuato al N.C.T al foglio 204, particella 186, ad uso servizi igienici ed assimilati ed irrigazione verde privato, successivamente riclassificato in uso civile a seguito dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 61/R/2016;

CONSIDERATO che con domanda in data 24/04/2025 al numero protocollo 0273091, la richiedente Bruschi S.r.l., con sede legale in Cortona (AR), C.F. 01743950519, ha presentato domanda di rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee sopra citata;

CONSIDERATO che non sono intervenute modifiche della concessione originaria e che pertanto non si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 73 comma 7 del regolamento 61/R/2016, procedere alla sottoscrizione di un nuovo disciplinare di concessione;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,019 l/s, per un fabbisogno di 600 metri cubi annui, destinati ad uso

civile;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 09/06/2025 la somma di € 258,36 (*euro duecentocinquantotto virgola trentasei centesimi*) tramite versamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000856 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha corrisposto i canoni pregressi e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell'Ufficio;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Bruschi s.r.l., con sede legale in Cortona (AR), C.F. 01743950519, il rinnovo della concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo, ubicato nel Comune di Cortona (AR), Località Camucia, nel terreno individuato al N.C.T al foglio 204, particella 186, per uso civile, per una portata media di 0,019 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione per ulteriori 15 anni a decorrere dal 06/05/2025, data di scadenza della concessione rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 229/DS del 07/05/2015 e pertanto con nuova scadenza fissata al 06/05/2040;
3. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 258,36 (*euro duecentocinquantotto virgola trentasei centesimi*);
4. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Cortona.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13306 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1616/2024 - procedimento n. 2629/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, tramite pozzo in località Le Macie nel comune di Gaiole in Chianti (SI). Richiedente: Società Agricola Le Macie Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015208

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 “Legge di stabilità per l'anno 2025”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 155578 in data 06/03/2024, con la quale la Società Agricola Le Macie Srl, c.f. 01345730483 con sede legale a Gaiole in Chianti (SI), ha fatto richiesta di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ubicato in località Le Macie, nel comune di Gaiole in Chianti (SI) - Pratica Sidit n. 1616/2024, procedimento n. 2629/2024;

VISTO il decreto della Regione Toscana, adottato con n. 14007 del 20/06/2024, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione alla ricerca di acque pubbliche sotterranee in località Le Macie nel comune di Gaiole in Chianti (SI), su terreno distinto in catasto al foglio 115 e particella 17;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal richiedente in data 06/06/2025;

CONSIDERATO CHE:

- il pozzo è ubicato in località Le Macie nel comune di Gaiole in Chianti (SI) su terreno distinto in catasto al foglio 115 e particella 17 (coordinate Gauss-Boaga: X=1694773 Y=4809831);

- l'avviso della domanda è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Gaiole in Chianti (SI), e non sono pervenute opposizioni;
- l'uso richiesto è quello agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per irrigazione dei vigneti e delle aree verdi pertinenziali alla struttura agrituristica, come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- l'istante ha richiesto una portata media di 0,17 l/sec. con picco massimo di 1 l/sec. ed un volume annuo stimato di 5.500 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha espresso parere favorevole al prelievo;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente Settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Agricola Le Macie Srl, c.f. 01345730483 con sede legale a Gaiole in Chianti (SI), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione ad uso agricolo per derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ubicato in località Le Macie, nel comune di Gaiole in Chianti (SI) su terreno distinto in catasto al foglio 115 e particella 17 (coordinate Gauss-Boaga: X=1694773 Y=4809831), come indicato nella planimetria allegata all'istanza - Pratica Sidit n. 1616/2024 – procedimento n. 2629/2024;
2. di concedere il prelievo ad uso agricolo, per una portata media di 0,17 l/sec. con picco massimo di 1 l/sec. ed un volume annuo stimato di 5.500 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 successivi e continui, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto di concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 94,77 salvo adeguamento al tasso d'inflazione;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sotterranee dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento di concessione al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

4f32edb7fa5126295d5c573939c6043437b52a3e9fac87b797bd8de4f4b20376



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13308 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 6978/2024 (Proc. n. 9540/2024) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) del fosso Bagnaccio (TS44935), in località Basse di Caldana nel comune di Gavorrano (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015213

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 2025 n. 24, recante "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25";

VISTA la richiesta di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 517560 del 01/10/2024, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica ;
- Planimetrie ubicative;
- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;
- Vari particolari esecutivi;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 0430495 del 10/06/2025;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede la ricostruzione e esercizio di una linea elettrica a BT esistente, con attraversamento aereo del fosso Bagnaccio (TS44935), in località Basse di Caldana nel comune di Gavorrano, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

VISTA la nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, prot. 0324763 del 07/06/2024, con la quale è stata trasmessa a e-distribuzione S.p.A. lo schema di accordo, approvato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 50, al fine di avviare la procedura finalizzata alla richiesta di sottoscrizione dell'accordo, presentata con prot. 303129 del 31/05/2024, e nelle more di conclusione dello stesso;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 318120), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 639151 del 09/12/2024, nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0381969 del 26/05/2025, e la successiva nota di rettifica inviata in data 03/06/2025 con prot. n. 0404838;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D.

1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice di allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito ai mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora il cavo aereo in B.T. non consentisse il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasse le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico del richiedente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e il Consorzio 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) ammonta ad € 6,17, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% per effetto della richiesta del concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo antecedente la data del rilascio della concessione per l'importo di € 32,55;
- ha provveduto al versamento dell'importo di € 3,60, corrispondente a 7/12-esimi del canone 2025;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2025, pari ad € 1,80;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., avente sede legale in Roma, via Domenico Cimarosa 4, C.F. 05779711000, la concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) del fosso Bagnaccio (TS44935), in località Basse di Caldana nel comune di Gavorrano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/05/2044, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione delle opere suddette, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

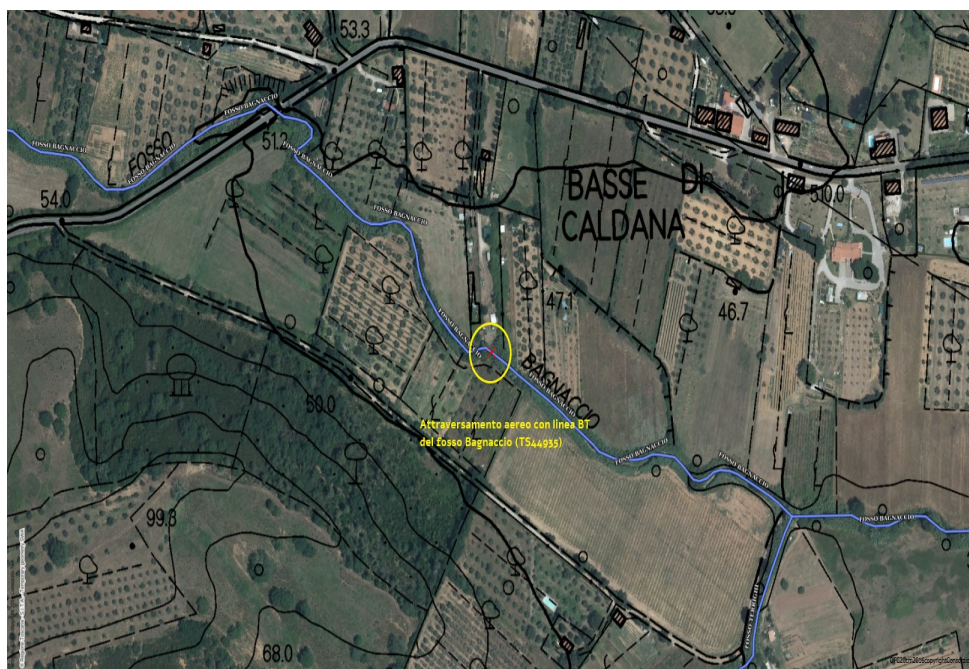
A

Cartografia

ba1dd498c21c9ff6d0b0f6ed00bb5e6d9aad6cbe632f236e6095bdb016459483

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 6978/2024 (Proc. n. 9540/2024) – Concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) del fosso Bagnaccio (TS44935), in località Basse di Caldana nel comune di Gavorrano (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13317 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con n. 1 attraversamento sul torrente Garille, parallelismo in destra idrografica tra il traliccio 223 e l'attraversamento e parallelismo in sinistra idrografica tra l'attraversamento e il traliccio 226, nel Comune di Calenzano (FI). SIDIT: pratica 2298/2022 , procedimento 3667/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014960

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 24/2025, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATO il parere dello scrivente Settore con nota 29258 del 21/01/2019, relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per il progetto Elettrodotto 380 kV semplice terna S.E. Colunga – S.E. Calenzano ed opere connesse;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14342 del 15-07-2022, avente a oggetto: “R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 42/R/2018. Autorizzazione per posa di n. 3 pali della linea AT Colunga-Calenzano e relative palancole provvisorie nella fascia di larghezza di 10 metri dall’argine del torrente Garille e realizzazione di rampa provvisoria di accesso per i mezzi di cantiere, nella cassa di espansione delle Carpugnane, nel Comune di Calenzano (FI). Pratica 4000 (pratica SIDIT n. 2298/2022).”;

RICHIAMATA la nota di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con prot. n. 489601 del 23/10/2018, con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente Terna Rete Italia S.p.a., c.f. n. 11799181000 con sede legale in Roma, Via Egidio Galbani 70, a firma del procuratore, avente ad oggetto: “Attraversamenti corsi d’acqua nel Comune di Calenzano da parte della nuova linea 380kV doppia terna “Elettrodotto Colunga-Calenzano ed opere connesse”, relativa al tesaggio del

cavo con n. 5 attraversamenti sul torrente Garille, nel Comune di Calenzano (FI), acquisita agli atti con prot. 259866 del 17/04/2025, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati, a firma del tecnico incaricato, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A del presente atto:

- elaborati tecnici degli attraversamenti sui corsi d'acqua, con descrizione tipologica dell'intervento, planimetria, estratto di mappa catastale e sezione quotata del corso d'acqua;

VISTO il versamento di Euro 75,00 di oneri istruttori mediante PagoPA con bonifico del 17/04/2025, oltre al pagamento di una marca da bollo mediante PagoPA id MBC0007668 del 17-04-2025 per la presentazione dell'istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è indicato nell'allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dai tecnici istruttori i cui nominativi sono indicati nell'allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero SIDIT di pratica n. 1935/2025, procedimento SIDIT n. 3667/2025;

VISTO il pagamento di una marca da bollo da Euro 16,00 cartacea 01250105987059 del 12/05/2025 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che lo scrivente Settore con nota 29258 del 21/01/2019, nell'ambito verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per il progetto Elettrodotto 380 kV semplice terna S.E. Colunga – S.E. Calenzano ed opere connesse, aveva chiarito che attraversamenti della linea elettrica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui alla l.r. 79/2012 sono soggetti a concessione idraulica ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016;

DATO ATTO che:

- l'intervento prevede il tesaggio del cavo della linea a 380'000 V Colunga- Calenzano, la posa dei cui tralicci è stata autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 14342 del 15-07-2022, con complessivi 5 attraversamenti del torrente Garille e 5 tratti in parallelismo tra i sostegni 223 e 231;

- con il presente atto si autorizza il tesaggio del cavo in attraversamento sul torrente Garille tra i tralicci 225 e 226 e i relativi parallelismi in destra idraulica tra il traliccio 223 e l'attraversamento e in sinistra idraulica tra l'attraversamento e il traliccio 226, nel Comune di Calenzano (FI);

DATO ATTO che con il Decreto Dirigenziale n. 14342 del 15-07-2022 era stata autorizzata la posa dei tralicci n. 223, 224 e 226 della linea Colunga-Calenzano, nella fascia di larghezza di 10 metri dal torrente Garille;

DATO ATTO che il tecnico incaricato ha attestato che l'altezza del cavo aereo sarà conforme alla normativa;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Garille, nel tratto indicato con i codici MV30781 e MV49946, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 24/2025;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i cavi aerei dovranno essere costantemente mantenuti all'altezza derivante dal calcolo secondo la normativa nazionale; il concessionario è tenuto a vigilare il rispetto di tale altezza, adeguandola tempestivamente e a proprie spese qualora vi siano motivi di pubblico interesse o intervengano modifiche normative;

- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno comunque essere realizzati alla maggior distanza possibile dal ciglio di sponda ed eseguiti in modo tale da non comprometterne la stabilità, eseguendo gli scavi per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- eseguita la posa in opera dei cavi, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a

rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il

Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 277,41, pari al canone annuo per n. 1 attraversamento aereo uso 1.5, con la riduzione del 20%).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e della D.G.R.T. n. 1237/2024, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 277,41 (Euro 346,76 per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, uso 1.5 all. A D.G.R. 1555/22, con la detrazione del 20% ai sensi dell'art.29 del DPGR 60/R/2016). Il primo canone annuo, pari a Euro 161,82 per i 7/12 del canone annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2025.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di

cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 277,41 pari ad un canone per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, con bonifico del 12/06/2025;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 161,82, relativamente all'annualità 2025, pari a 3/12 del canone annuo per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, con bonifico del 12/06/2025;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2025, pari al 50% del canone per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, di importo di Euro 80,91 con bonifico del 12/06/2025;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Terna Rete Italia S.p.a., c.f. n. 11799181000, con sede legale in Roma, Via Egidio Galbani 70:

1.1. concessione per il tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con n. 1 attraversamento sul torrente Garille, nel Comune di Calenzano (FI);

1.2. autorizzazione per il tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con parallelismo in destra idrografica al torrente Garille, tra il traliccio 223 e l'attraversamento di cui sopra, nel Comune di Calenzano (FI);

1.3. autorizzazione per il tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con parallelismo in sinistra idrografica al torrente Garille, tra l'attraversamento di cui sopra e il traliccio 226, nel Comune di Calenzano (FI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del Procedimento e del funzionario istruttore è parte integrante del presente decreto;

6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

3ebcaa6fda66918fe4e395882780dd304c5aac9c0c3b34375e6322eff750a6b6

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13324 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: Pratica SIDIT n. 109919/2020 (ex N.25492/2016) Proc. 682/2025 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località Monte Civoli-Montiano nel Comune di Magliano in Toscana (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015195

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”;
- la Delibera n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”
- L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025".

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 07/03/2016 prot. 80498 dal richiedente (come identificato nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Monte Civoli-Montiano nel Comune di Magliano in Toscana per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 109919/2020 (ex N.25492/2016) Proc. 682/2025;

VISTO il disciplinare, allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 28/04/2025 dal richiedente, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Monte Civoli-Montiano individuato catastalmente nel Comune di Magliano in Toscana (GR), al Foglio 23 particella 96;
- il volume annuale è di 20000 metri cubi;

- la portata di acqua massima richiesta è di 3 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,63 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (come identificato nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Magliano in Toscana (GR) Località Monte Civoli-Montiano, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 23 particella 96, Pratica SIDIT n. 109919/2020 (ex N.25492/2016) Proc. 682/2025;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 3 litri al secondo e una portata media annua di 0,63 litri al secondo per un volume massimo di 20000 metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

db47fef2d38005c19141f7cac003a946f781138f4a85e83b5563a23ab3b9ed1d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13325 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2955/2024 (Proc. n. 4848/2024) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) del fosso Lavaiano (TS29323), in località San Giusto di Mezzo nel comune di Roccastrada (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015203

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 2025 n. 24, recante "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25";

VISTA la richiesta di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 405019 del 18/07/2024, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetrie ubicative;
- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 0428867 del 10/06/2025;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede l'adeguamento di una linea a BT esistente, con attraversamento aereo del fosso del Lavaiano (TS29323), in località San Giusto di Mezzo nel comune di Roccastrada, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

VISTA la nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, prot. 0324763 del 07/06/2024, con la quale è stato trasmesso a e-distribuzione S.p.A. lo schema di accordo, approvato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 50, al fine di avviare la procedura finalizzata alla richiesta di sottoscrizione dell'accordo, presentata con prot. 303129 del 31/05/2024, e nelle more di conclusione dello stesso;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 307130), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 425106 del 30/07/2024, nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0381855 del 26/05/2025, e la successiva nota di rettifica inviata in data 03/06/2025 con prot. n. 0403561;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;

- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisori, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice di allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito ai mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora il cavo aereo in B.T. non consentisse il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasse le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico del richiedente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e il Consorzio 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) ammonta ad € 6,17, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% per effetto della richiesta del concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo antecedente la data del rilascio della concessione per l'importo di € 32,55;
- ha provveduto al versamento dell'importo di € 3,60, corrispondente a 7/12-esimi del canone 2025;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2025, pari ad € 1,80;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., avente sede legale in Roma, via Domenico Cimarosa 4, C.F. 05779711000, la concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) del fosso Lavaiano (TS29323), in località San Giusto di Mezzo nel comune di Roccastrada (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/05/2044, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione delle opere suddette, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

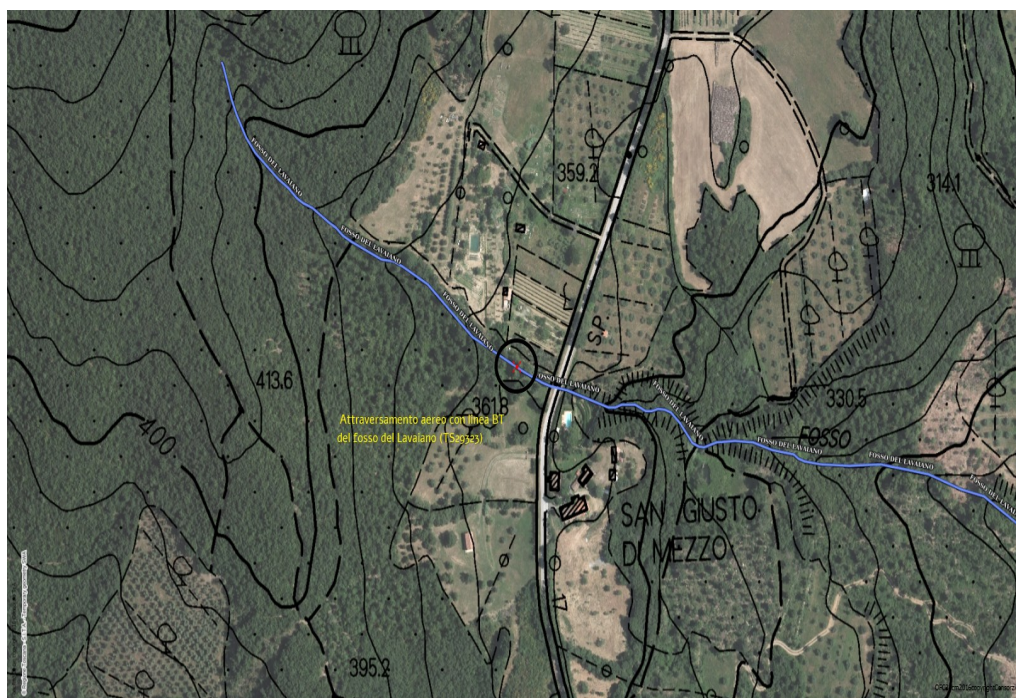
A

Cartografia

ea482e4ff88347ecb1398c67c5f81232f28a3031986c1a8d80db10cceb596b6f

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 2955/2024 (Proc. n. 4848/2024) – Concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) del fosso Lavaiano (TS29323), in località San Giusto di Mezzo nel comune di Roccastrada (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13326 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: Pratica SiDIT N. 1816/2024 - procedimento n. 2991/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite pozzo in località "Primo Casina"- Petroio nel comune di Trequanda (SI), ad uso civile e agricolo. Richiedente: Società Vam Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015216

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 “Legge di stabilità per l'anno 2025”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana prot. n. 188830 del 25/03/2024, con cui la Società Vam Srl, c.f. 17257301006, con sede legale in Roma, ha fatto richiesta di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ubicato in località “Primo Casina” – Petroio, nel comune di Trequanda (SI) – Pratica SiDIT n. 1816/2024 – procedimento n. 2991/2024;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee, sottoscritto dalla Società Vam Srl in data 29/05/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il pozzo è ubicato in località “Primo Casina” – Petroio nel comune di Trequanda (SI), su terreno distinto in catasto dal foglio 59 e particella 65 (coordinate Gauss-Boaga: X=1718429 Y=4781199);
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Trequanda (SI) e non sono pervenute opposizioni;
- l’uso richiesto è quello civile ed agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per riempimento piscina, irrigazione aree verdi e vigneti, come indicato nella relazione tecnica allegata all’istanza;

- l'istante ha richiesto una portata media di 0,24 l/sec, con picco massimo di 0,67 l/sec. ed un volume annuo stimato di 7.468 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ha espresso parere favorevole al prelievo;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente Settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Vam Srl, c.f. 17257301006, con sede legale in Roma, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ubicato in località "Primo Casina" – Petroio, nel comune di Trequanda (SI), su terreno distinto in catasto dal Foglio 59 e particella 65 (coordinate Gauss-Boaga: X=1718429 Y=4781199), come indicato nella planimetria allegata all'istanza - Pratica SiDIT n. 1816/2024 – procedimento n. 2991/2024;
2. di concedere il prelievo ad uso civile ed agricolo per una portata media di 0,24 l/sec, con picco massimo di 0,67 l/sec. ed un volume annuo stimato di 7.468 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data di adozione del presente decreto di concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale pari a € 310,71 salvo adeguamento legislativo;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sotterranee dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento di concessione al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

0d4fa2c6a043710b93fd719f532b078f36bdbb92dab602c7b3a9861efeaaf0dd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13328 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 451/2025).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015144

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 650673 del 13/12/2024, da Croce Verde di Lucca Pubblica Assistenza Organizzazione di Volontariato ODV, C.F.: 80000090466, con sede legale a Lucca (LU) viale Castracani n. 468/D (in data 13/12/2024 con pagoPA, è stata versata la marca da bollo da Euro 16,00 e le spese di istruttoria di Euro 100,00), per

ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo esistente non utilizzato, nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 928, a servizio del Bagno Croce Verde;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9543 del 09/05/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza, prot. n. 650673 del 13/12/2024, di concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 928, prat. Sidit n. 451/2025;

Dato atto che in data 16/06/2025 con pagoPA, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 257,62, il contributo idrografico di Euro 40,00 ed il rateo (mesi giugno/dicembre) canone 2025 di Euro 150,28;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 451/2025;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9543 del 09/05/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere a Croce Verde di Lucca Pubblica Assistenza Organizzazione di Volontariato ODV, C.F.: 80000090466, con sede legale a Lucca (LU) viale Castracani n. 468/D, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 928, a servizio del Bagno Croce Verde, ad uso civile (lavaggio attrezzature e locali, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0159 l/s pari a circa 500,0 mc/a (prat. Sidit n. 451/2025);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto digitalmente in data 16/06/2025 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 16/06/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2026 di Euro 257,62 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2026;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 9543 del 09/05/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, a Croce Verde di Lucca Pubblica Assistenza Organizzazione di Volontariato ODV, C.F.: 80000090466, con sede legale a Lucca (LU) viale Castracani n. 468/D, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 928, a servizio del Bagno Croce Verde, ad uso civile (lavaggio attrezzature e locali, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0159 l/s pari a circa 500,0 mc/a (prat. Sidit n. 451/2025);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 16/06/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2026 di Euro 257,62 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2026;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare
248eee4c68809de17f80705273fa70a26baab5ab01abf88f3f7b284ef2ef710e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13331 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: Pratica SIDIT n. 700/2023 – procedimento n. 1082/2023 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo in Loc. Grilli, nel comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015226

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;

VISTA l’istanza pervenuta al protocollo della Regione Toscana n. 0050955 del 30/01/2023 dal soggetto interessato (i cui dati identificativi sono esplicitati nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, firmato dal richiedente il 04/12/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Grilli individuato catastalmente nel comune di Gavorrano (GR), al foglio 205 particella 25;
- il volume annuale è di 17.550 metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,5 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,56 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

RICHIAMATA la nota n. 0318318 del 05/06/2024 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021;

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate;

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, i pareri tecnici ed i contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016, nonché il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela;

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTI in particolare i pareri favorevoli espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Comune di Gavorrano;

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca del prelievo in qualsiasi momento, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo nel comune di Gavorrano (GR), in Loc. Grilli, individuata catastalmente al foglio 205 particella 25, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT n. 700/2023 – procedimento n. 1082/2023;

2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,5 litri al secondo, una portata media annua di 0,56 litri al secondo, per un volume massimo di 17.550 metri cubi/anno, per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione per anni cinque successivi e continui dalla data di adozione del presente decreto di concessione;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di riservarsi la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;
6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sotterranee sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

b940c2186a4f187a2eedd292b6d5731fc771357701754175debee5cfcf090c63



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13340 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: Pratica 120929/2020 (ex 22537/2012 - 36/2002) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Pianetto nel Comune di Scansano (GR) per uso agricolo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015302

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”.

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con nota n. 45414 del 28/06/2024 dal soggetto interessato (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Scansano (GR), ad uso agricolo;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato il 13/02/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Pianetto individuato catastalmente nel Comune di Scansano (GR), al Foglio 165 particella 20;
- il volume annuale è di 1.250 (milleduecentocinquanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,90 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,04 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto interessato (i cui dati identificativi sono esplicitati nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche da un pozzo nel Comune di Scansano (GR), in Loc. Pianetto individuata catastalmente al Foglio 165 particella 20, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT 120929/2020 (ex 22537/2012 - 36/2002);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,90 (zero virgola novanta) litri al secondo, una portata media annua di 0,04 (zero virgola zeroquattro) litri al secondo per un volume massimo di 1.250 (milleduecentocinquanta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione per anni dieci (10) successivi e continui dalla data del Provvedimento di concessione;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

317e46e0ef1a4e853939d706a4049d84e2ce6b234ae22aba35dce550d03e7e6c

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13343 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 6241/2024 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Podere Sant'Orazio nel Comune di Gavorrano (GR) per uso agricolo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015289

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. n. 58 del 24/12/2024 “Legge di stabilità per l’anno 2025”;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”.

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con nota n. 17761 del 19/03/2024 dal soggetto interessato (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato il 09/12/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Podere Sant’Orazio catastalmente nel Comune di Gavorrano (GR), al Foglio 46 particella 69;
- il volume annuale è di 3.000 (tremila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,45 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,1 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

RICHIAMATA la nota del Direttore del n. 0318318 del 05/06/2024 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi

operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021.

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate.

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016 nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela.

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTI in particolare i pareri favorevoli espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Comune di Gavorrano

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto interessato (i cui dati identificativi sono esplicitati nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche da un pozzo nel Comune di Gavorrano (GR), in Podere Sant'Orazio individuata catastalmente al Foglio 46 particella 69, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT 6241/2024;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,45 (due virgola quarantacinque) litri al secondo, una portata media annua di 0,1 (zero virgola dieci) litri al secondo per un volume

massimo di 3.000 (tremila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

3. di stabilire la durata della concessione per anni cinque (5) successivi e continui dalla data del Provvedimento di concessione;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021
6. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e all'Autorità di Distretto, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

19caee7d4010033db3f2e35e9b8f9d19d0198ea25b1830c743e17d37c01c5f0d

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13347 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, c.1 legge n. 241/1990, riguardante l'istanza per ottenere la concessione di derivazione acqua dal Fosso del Pozzo nel Comune di Villa Collemandina (LU), ad uso civile, prat. Sidit n. 194927/2020 C.L. n. 5542.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015066

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Proponente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, presentata alla Provincia di Lucca, prot. n. 138627 del 06/06/2008, intesa ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica, derivata dal Fosso del Pozzo nel Comune di Villa Collemantina (LU);

Tenuto conto che all’istanza originaria sono susseguite note di invio documentazione integrativa (prot. n. 0398223 del 15/07/2024 e prot. n. 0206345 del 28/03/2025);

Vista la nota di indizione della Conferenza di Servizi prot. n. 00572633 del 31/10/2024, nella quale è stato scritto:

- l’avviso di istruttoria di nuova concessione per l’utilizzo di acqua pubblica è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Villa Collemantina (LU) e del Comune di Pieve Fosciana (LU) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (parte II) n. 42 del giorno 16/10/2024, così come previsto dall’art. 45 del Regolamento di attuazione (D.P.G.R. n. 61/R/2016) dell’art. 11 della L.R. 80/2015,
- tenuto conto che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n. 61/R del 16/08/2017, dalle Amministrazioni:
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale,
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT),
- Comune di Villa Collemantina,
- Comune di Pieve Fosciana
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara,
- D.G. Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (Flags). Pesca nelle Acque Interne presidio territoriale del settore faunistico venatorio ed ittico – ambito territoriale di Lucca e Massa;

- è indetta la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria per gli Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell'art. 14, c.1 legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, avente per oggetto: "Istanza di concessione di derivazione acqua pubblica dal Fosso del Pozzo nel Comune di Villa Collemandina (LU), ad uso civile. Prat. Sidit n. 194927/2020 (codice locale n. 5542)";
- il giorno 15/12/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

Considerato che:

- Arpat, con nota prot. 606900 del 20/11/2024, ha chiesto integrazioni;
- con nota prot. 0617635 del 26/11/2024, il GCTN ha disposto che il Proponente debba trasmettere la documentazione a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi, sospendo la stessa per 30 giorni a far data dal 26/11/2024;
- con nota del 09/01/2025 prot. n. 0010782, il GCTN ha concesso al Proponente, così come chiesto dallo stesso, una proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, fissando la nuova scadenza al 27/03/2025;
- con nota prot. 0206345 del 28/03/2025 il Proponente ha inviato le integrazioni richieste;
- con nota prot. 0217515 del 01/04/2025 il GCTN ha provveduto alla riattivazione della Conferenza di servizi relativa alla domanda n. 0572633 del 31/10/2024, fissando il giorno 16/05/2025 quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

Visti:

- il parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 0624017 del 29/11/2024 (parere favorevole con la prescrizione circa il rilascio del DMV);
- il parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara (favorevole);
- il contributo tecnico di ARPAT del 13/05/2025 ns prot. 0333726 nel quale viene evidenziato che, riguardo gli aspetti ambientali di competenza, il Proponente non ha inviato le integrazioni e pertanto non è possibile esprimere un parere;

Considerato che, in merito a quanto espresso da ARPAT in data 13/05/2025, la Valutazione del rischio ambientale della derivazione, comunemente detta VEXA, in attuazione della Direttiva Quadro Acque (DQA), 2000/60/CE, applicando la metodologia vigente dell'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale, comporta un impatto della derivazione lieve e un rischio ambientale basso che non implica particolari prescrizioni, salvo il rispetto del rilascio del DMV/DE, né particolari monitoraggi di tipo ambientale. Tenuto conto che la condotta è già esistente e che la documentazione richiesta non avrebbe comportato un diverso giudizio, a causa della limitata portata di derivazione rispetto alla portata media estiva nel corso d'acqua;

Considerato che il Comune di Pieve Fosciana, il Comune di Villa Collemandina, non hanno inviato il parere entro il termine perentorio del 16/05/2025 e così come disposto dall'art. 14 bis della Legge n. 241/1990, la mancata trasmissione equivale ad assenso senza condizioni;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria per gli Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell'art. 14, c.1 legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza presentata dal Proponente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, alla Provincia di Lucca, prot. n. 138627 del 06/06/2008 (e successive note prot. n. 0398223 del 15/07/2024 e prot. n. 0206345 del 28/03/2025), intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua dal Fosso del Pozzo nel Comune di Villa Collemandina (LU), ad uso civile, prat. Sidit n. 194927/2020 C.L. n. 5542, alle seguenti condizioni:
 - obbligo e rispetto del rilascio del DMV “ deflusso minimo vitale” e del DE non appena sarà definitivamente approvato dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale;
 - installazione di un sistema di doppio galleggiante (sistema ridondante) all’arrivo della condotta di derivazione, in modo che il flusso dell’acqua rimanga interrotto fintanto non venga utilizzata l’acqua;
 - installazione del misuratore volumetrico e, entro il 31 gennaio, trasmissione della lettura dei consumi;
2. di stabilire che, ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 dati identificativi
29078cdc7ee537c4d299e7106a4692180ff2e32e76db66d89afc682aca4098d6

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13349 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3269, pratica SIDIT n. 5140/2024, procedimento n. 7133/2024. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, occupata da una scala di accesso ad un fabbricato plurifamiliare e da un parallelismo di una tubazione fognaria, aggraffata all'edificio ma ricadente, in proiezione, in sponda sinistra del Canale Riomagno, in località Riomagno nel Comune di Seravezza (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011824

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l’istanza di concessione inoltrata dai soggetti, di seguito denominati “concessionari”, identificati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 218672 il 26/05/2022;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti hanno provveduto al pagamento degli oneri istruttori (€ 100,00) mediante bonifico in data 10/06/2022, dell’imposta di bollo (€ 16,00) per l’istanza, mediante bonifico del 20/05/2022 e per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l’id. n.01201547321664 del 04/04/2024;

PRESO ATTO che la richiesta è stata inoltrata per il rilascio della concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, occupata da una scala di accesso ad un fabbricato plurifamiliare e da un parallelismo di una tubazione fognaria aggraffata all’edificio ma ricadente, in proiezione, in sponda sinistra del Canale Riomagno, in località Riomagno nel Comune di Seravezza (LU);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n.3269, pratica SIDIT n. 5140/2024, procedimento n. 7133/2024;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

PRESO ATTO che sia la scala che la tubazione fognaria non costituiscono un ostacolo al deflusso di un'eventuale piena duecentennale del canale Riomagno, così come dimostrato dalla verifica idraulica agli atti d'ufficio. I risultati dell'analisi, si sintetizzano come segue:

- 1) prima del ponte sulla via Monte Altissimo, il profilo liquido si innalza per il fenomeno del rigurgito dovuto al restringimento della sezione dell'alveo, in corrispondenza dell'attraversamento stradale stesso e dalla simulazione si vede che i primi gradini della scala di accesso all'abitazione si trovano al di sotto del profilo di rigurgito; tale scala sbarca sulla terrazza antistante la porta di ingresso dell'unità immobiliare e il piano di calpestio della terrazza stessa risulta ben al di sopra del pelo libero della corrente.
- 2) la tubazione della rete fognaria, in plastica di diametro F 200 mm, ricade al di sotto del profilo liquido della piena duecentennale;

VALUTATO che sussiste la compatibilità idraulica per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge regionale 24 luglio 2018, n°41;

VALUTATO con esito positivo che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, i due manufatti:

- a) non producono alterazione del buon regime delle acque;
- b) non costituiscono incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, sono compatibili con la presenza di opere idrauliche;
- c) non incrementano le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) non costituiscono aggravio del rischio in altre aree;
- e) non costituiscono aggravio del rischio per le persone e per l'immobile stesso;

DATO ATTO che la concessione della porzione di area interessata può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del D.P.G.R., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che la richiesta inoltrata presenta i requisiti per il rilascio della concessione che è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

-durante l'utilizzo della porzione di area non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua;

-durante l'utilizzo dell'area dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

i concessionari sono tenuti:

- ad assumere la custodia della porzione di area demaniale in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione della porzione di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari;
- a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia della porzione di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione della porzione di area;
- ad assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area oggetto di concessione;
- ad assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e della porzione di area demaniale interessata;
- ad attenersi al Piano di protezione Civile Comunale;

PRESCRIZIONE TECNICA PARTICOLARE

-i concessionari dovranno provvedere ad installare un idoneo parapetto a tenuta idraulica per la parte di scala interessata dal rigurgito;

STABILITO che con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

STABILITO che i concessionari dovranno comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora i concessionari eseguano le predette opere senza autorizzazione, sono tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per, rinuncia, revoca o decadenza, i concessionari saranno obbligati a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora i concessionari non dovessero provvedere, sarà cura del Settore competente procedere con l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sui concessionari inadempienti. Il Settore competente, può d'ufficio o su istanza dei concessionari valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dai concessionari medesimi, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dei concessionari;

DATO ATTO che i concessionari possono rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al Concedente;

DATO ATTO che il Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano

ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che questo Settore ha attivato i provvedimenti previsti dall'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 per l'occupazione senza titolo della porzione di area demaniale;

DATO ATTO che il canone demaniale, che i concessionari dovranno corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione della suddetta porzione di area, è determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 in € 392,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i., commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che i soggetti richiedenti hanno ottemperato al pagamento dei seguenti importi, richiesti con pec del 12.03.2024 (prot. n. 0165528):

- € 392,00 di canone anno 2024
- € 196,00 di imposta regionale anno 2024
- € 2.211,42 di indennità occupazione arretrata
- € 565,49 di imposta regionale arretrata;

PRESO ATTO che il soggetto referente dei richiedenti in data 03.04.2024 ha versato € 392,00, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, importo che verrà restituito alla società concessionaria, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento del pagamento del canone, degli oneri e del rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto referente dei richiedenti in data 14.04.2025 ha versato € 4.000,00, a copertura delle spese di eventuale ripristino dei luoghi ma anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori eventualmente necessari;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1-di rilasciare ai soggetti identificati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, occupata da una

scala di accesso ad un fabbricato plurifamiliare e da un parallelismo di una tubazione fognaria, aggraffata all'edificio ma ricadente, in proiezione, in sponda sinistra del Canale Riomagno, in località Riomagno nel Comune di Seravezza (LU);

2-che la concessione della suddetta porzione di area avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente atto, a fronte del pagamento di un canone annuale di € 392,00, importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

3-che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; i concessionari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

5-di notificare il presente atto ai richiedenti, tramite indirizzo pec del tecnico incaricato;

6-che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi dei richiedenti

8d65d88dcfe41bc789869d50577ea9fb2792813553945f6b6232e506f8d58468



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13360 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184356/2020 C.L. n. VER 694).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015165

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016) vigente;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 237341 del 23/04/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto (assolti marca da bollo da Euro 16,00 con dichiarazione del 07/02/2024 e spese di istruttoria di Euro 300,00 con c/c postale n. 1031575820 del 13/02/2024), per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, di cui alla denuncia ai sensi del D.Lgs. 275/1993, prot. n. 8695 del 06/07/1994 (prat. n. VER 694) ed un secondo pozzo non denunciato, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 34 Mappale 1231;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 1184 del 23/01/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 237341 del 23/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 34 Mappale 1231, ad uso civile, pratica Sidit n. 184356/2020 C.L. n. VER 694;

Dato atto che:

- con pagoPA in data 22/05/2025, sono stati versati il contributo idrografico di Euro 40,00 e il deposito cauzionale di Euro 275,65;
- attraverso il portale Sidit sono stati versati i canoni arretrati per un importo complessivo di Euro 1.558,67;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 184356/2020 C.L. n. VER 694;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 1184 del 23/01/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 34 Mappale 1231, ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s pari a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 184356/2020 C.L. n. VER 694);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 22/05/2025 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/05/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 275,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 1184 del 23/01/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 34 Mappale 1231, ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s pari a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 184356/2020 C.L. n. VER 694);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 22/05/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 275,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

94623ca49b9cf4b121f6316627ed4dbc6babf369e028b7dd1687160ca1a778bc

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 240 del 08-05-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13377 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di aree demaniali di vari corsi d'acqua, in Comune di Impruneta per l'esecuzione di attraversamenti di vario genere. Pratica SiDIT 1872/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015354

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1872/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0350701 del 16-05-2025 presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Largo Guido Donegani, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico incaricato, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione compatibilità idraulica;
- Planimetria interferenze;
- Relazione tecnica;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di n. 61 lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua nel Comune di Impruneta come riportate nell'allegata tabella riepilogativa degli interventi (Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3572/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel

presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria

ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01240707696714 del 16/04/2025.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua con varie opere di attraversamento secondo quanto indicato nell'allegata tabella riepilogativa degli interventi (Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco interferenze

df7855f5a7c59ab47b1a91e5b0b491ae35c092d07c9e2beda6ad76cb6556b8cf

Allegato A - interferenze

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	IMPRUNETA_INTERFERENZE IDRICHE_PL	13/03/2025

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI:

N° TAVOLA	NOME	COD. IDRETLR 79	COMPETENZA	PROPRIETÀ	INFRASTRUTTURA	N° INT.	N° TIP.	COORDINATE
1	FIUME GREVE	MV35238	GC Valdarno Superiore	TIM	Trincea	1	11	43.726669, 11.221611
1	SENZA NOME	MV35352	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	2	2	43.726229, 11.221063
1	SENZA NOME	MV35352	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	3	2	43.725648, 11.220717
1	SENZA NOME	MV35352	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	4	2	43.725197, 11.220302
1	SENZA NOME	MV35352	GC Valdarno Superiore	EOF	Trincea	5	9	43.725182, 11.220302
2	FOSSO DEI RENICCIOLI	MV35354	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	6	2	43.726443, 11.224356
2	FOSSO DEI RENICCIOLI	MV35354	GC Valdarno Superiore	TIM	Trincea	7	11	43.726517, 11.224657
3	FIUME GREVE	MV35443	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	8	2	43.723548, 11.224725
4	SENZA NOME	MV35595	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	9	2	43.718056, 11.209526
5	SENZA NOME	MV35796	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	10	2	43.713762, 11.209921
6	SENZA NOME	MV35591	GC Valdarno Superiore	TIM	Trincea	11	11	43.717293, 11.222589
7	FIUME GREVE	MV35993	GC Valdarno Superiore	TIM	Trincea	12	11	43.710758, 11.216974
7	FOSSO DELLA PESCHINA (6)	MV35920	GC Valdarno Superiore	EOF	Canaletta	13	4	43.710850, 11.217539
7	FOSSO DELLA PESCHINA (6)	MV35920	GC Valdarno Superiore	Infratel	Trincea	14	11	43.710845, 11.217564
7	FOSSO DELLA PESCHINA (6)	MV35920	GC Valdarno Superiore	Infratel	Trincea	15	11	43.710907, 11.219597
7	FOSSO DELLA PESCHINA (6)	MV35920	GC Valdarno Superiore	TIM	Trincea	16	11	43.710771, 11.219910
7	SENZA NOME	MV35919	GC Valdarno Superiore	TIM	Trincea	17	11	43.710554, 11.220637
8	FIUME GREVE	MV36753	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	18	2	43.703086, 11.213413
9	FOSSO DI RIBOIA	MV35915	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	19	2	43.714347, 11.231867
10	FOSSO DELLA CARBONAIA (2)	MV35726	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	20	2	43.719648, 11.242886
11	SENZA NOME	MV35549	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	21	2	43.718189, 11.253625
11	FOSSO DELLA CARBONAIA (2)	MV35726	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	22	2	43.717302, 11.251938
12	SENZA NOME	MV35812	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	23	2	43.711582, 11.251549
13	FOSSO DI MONTE (3)	MV36018	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	24	2	43.707702, 11.251575
14	SENZA NOME	MV36268	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	25	2	43.706497, 11.267189
15	FOSSO DI CAMPIANO (2)	MV36432	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	26	2	43.701822, 11.252394
16	SENZA NOME	MV36632	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	27	2	43.696908, 11.254675
17	SENZA NOME	MV36765	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	28	2	43.694489, 11.244506
17	FOSSO DELLA PESCHINA (6)	MV36839	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	29	2	43.693182, 11.245626
18	SENZA NOME	MV37027	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	30	2	43.691017, 11.234281
19	FOSSO DELLA PESCHINA (6)	MV36839	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	31	2	43.691518, 11.247712
19	SENZA NOME	MV36838	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	32	2	43.691582, 11.249373
20	SENZA NOME	MV36198	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	33	2	43.704004, 11.290632
21	SENZA NOME	MV36625	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	34	2	43.700711, 11.288847
22	SENZA NOME	MV36866	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	35	2	43.691339, 11.288945
23	FOSSO DI NARBI	MV36923	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	36	2	43.689491, 11.282547
23	FOSSO DI NARBI	MV36923	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	37	2	43.689621, 11.283752
23	TORRENTE GRASSINA	MV36873	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	38	2	43.689715, 11.284344
24	SENZA NOME	MV36924	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	39	2	43.689132, 11.279326
25	FOSSO DI MONTEROSSO (2)	MV36897	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	40	2	43.690969, 11.274569
26	SENZA NOME	MV37044	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	41	2	43.686624, 11.267485
26	FOSSO DI MONTEROSSO (2)	MV37110	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	42	2	43.687776, 11.271402

	Titolo documento				Nome file		Data
	RELAZIONE TECNICA				IMPRUNETA_ INTERFERENZE IDRICHE _PL		13/03/2025

27	FOSSO DI CALCINAIA (4)	MV37238	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	43	2	43.685562, 11.261784
28	FOSSO DELLA SELVA (7)	MV37715	GC Valdarno Superiore	EOF	Trincea	44	9	43.674440, 11.215966
28	FOSSO DELLA SELVA (7)	MV37715	GC Valdarno Superiore	Comune	Trincea	45	11	43.674438, 11.215984
29	SENZA NOME	MV37885	GC Valdarno Superiore	TIM	Trincea	46	8	43.673713, 11.231864
30	FIUME GREVE	MV38079	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	47	2	43.665561, 11.222104
30	FIUME GREVE	MV38079	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	48	2	43.666094, 11.225772
30	SENZA NOME	MV38029	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	49	2	43.666124, 11.226016
31	FOSSO DI GINEPRUZZI	MV38117	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	50	2	43.666111, 11.232301
31	SENZA NOME	MV38124	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	51	2	43.666058, 11.233346
31	SENZA NOME	MV38093	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	52	2	43.665651, 11.235008
32	SENZA NOME	MV38061	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	53	2	43.665915, 11.237351
32	SENZA NOME	MV38061	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	54	2	43.665539, 11.237242
32	FIUME GREVE	MV38092	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	55	2	43.665131, 11.236357
33	FIUME GREVE	MV38461	GC Valdarno Superiore	Enel Distribuzione	In Palifica	56	2	43.661861, 11.239284
34	FOSSO DELL'ACQUE CADUTE	MV37761	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	57	2	43.674578, 11.257202
35	SENZA NOME	MV37760	GC Valdarno Superiore	TIM	Trincea	58	11	43.671438, 11.257681
36	SENZA NOME	MV38247	GC Valdarno Superiore	TIM	In Palifica	59	2	43.663206, 11.257403
37	SENZA NOME	MV38369	GC Valdarno Superiore	TIM	Trincea	60	11	43.658943, 11.256906
37	SENZA NOME	MV38369	GC Valdarno Superiore	EOF	Canaletta	61	4	43.658952, 11.256926

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13383 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Montemurlo, Loc. Bagnolo, per uso produzione beni e servizi e civile. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 170864/2020 - Procedimento SIDIT n° 7136/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015217

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 26/07/2024 prot. n. 420266 il richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Montemurlo, Loc. Bagnolo, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 28 dalla particella n. 354, per uso produzione beni e servizi e civile per una portata media di 0,32 (zerovirgolatrentadue) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi della vigente normativa;

DATO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (All. B), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

Ritenuto di pubblicare il presente atto e l'allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 del Genio Civile Valdarno Centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 15 (quindici) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Montemurlo, Loc. Bagnolo, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 28 dalla particella n. 354, per uso produzione beni e servizi e civile, per una portata media di 0,32 (zerovirgolatrentadue) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023;
5. di prendere atto che il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno 2025, il canone è stabilito nella misura di € 2.355,73;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Montemurlo;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle

condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:

- ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

<i>A</i>	<i>170864_2020_All. A</i> <i>b2fe8121a9c59a780049b02f6de4200551b4abd123a239b4370694dd53f3be01</i>
<i>B</i>	<i>170864_2020_All. B</i> <i>055a57bae6887f9581d86546c345264e07ebc93689eec2cfd23235391c7fd599</i>

Richiedente:

Nobiltex S.r.l.
C.F. 01708010978



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13384 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 5144, pratica sidit n. 1302/2025, procedimento n. 2517/2025. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello stato, occupata dal ponticello sul Rio del Capitano (TN36840), lungo via delle Nubache, in località Carignano, nella frazione di San Macario in Piano, nel comune di Lucca (LU) e autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dello stesso ponte.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014898

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

RICHIAMATA la D.P.G.R. Toscana n. 12/R/2025 “Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016”;

VISTA l’istanza di autorizzazione idraulica, presentata dal Comune di Lucca, c.f./p.i. 00378210462, con sede legale in via Santa Giustina n. 6 a Lucca, acquisita al protocollo della Regione Toscana il 26/03/2025 con n.202302, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati firmati dal tecnico iscritto all’ordine degli Ingegneri di Pisa con il n.580:

-relazione tecnica descrittiva, disciplinare tecnico dei lavori stradali, rilievo topografico, piano di manutenzione, particellare di esproprio, relazione tecnica delle scritture, relazione geologica, relazione geotecnica, verifica di stabilità del versante, relazione idraulica, piano particellare, inquadramento generale, stato attuale-pianta e sezioni attraversamento, stato attuale-pianta e sezioni banchettone barriera, stato sovrapposto-pianta e sezioni, stato di progetto-piante attraversamento, stato di progetto – sezioni attraversamento, stato di progetto-pianta banchettone barriera, stato di progetto-sezione banchettone barriera, stato di progetto-barriere stradali, attraversamento:micropali, attraversamento:carpenteria e armatura cordolo liv. fondazioni, attraversamento: carpenteria e armatura soletta liv. strada e risanamento murario, banchettone: piante, sezioni, micropali;

PRESO ATTO che il Comune è esente dal versamento degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.P.G.R. 42/R/2018 e dell’imposta di bollo sia per l’istanza che per il rilascio del presente atto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 allegato B;

PRESO ATTO che gli Enti locali territoriali, i Comuni, le Province e la Città metropolitana di Firenze, sono esonerati dal pagamento del canone, nel rispetto del D.P.G.R. 12/R/2025;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l’istanza è stata inoltrata per il rilascio dell’autorizzazione idraulica necessaria per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del ponticello sul Rio del

Capitano (TN36840), lungo via delle Nubache, in località Carignano, nella frazione di San Macario in Piano, nel comune di Lucca (LU);

DATO ATTO che, a seguito di un controllo formale sull'istanza pervenuta, è stato assegnato alla pratica il n. 5144, pratica sidit n. 1302/2025, procedimento n. 2517/2025);

PRESO ATTO che verranno realizzati i seguenti interventi principali:

- ripristino dello stato di consistenza originario delle murature danneggiate;
- opere di consolidamento a livello delle fondazioni dei muri andatori di valle, mediante micropali e ripristino delle murature con metodo cuci-scuci e sigillatura delle lesioni;
- ripascimento dei rilevati di accesso e rifacimento sovrastruttura stradale su soletta in c.a. con fondazioni profonde su micropali;

RAVVISATA la necessità di rilasciare al Comune di Lucca, per 19 anni a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione della porzione di area, occupata dal suddetto ponticello;

VALUTATO che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono ammissibili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R.n.41/2018;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

STABILITO che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- la presente autorizzazione ha validità 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori, con un anticipo di almeno 10 giorni e la data di fine lavori, almeno 10 giorni dalla loro ultimazione, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di accedere, stazionare, transitare nelle aree in prossimità del ponte e svolgere lavorazioni, in occasione delle piene del corso d'acqua ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona (zona di allerta di riferimento per il Comune di Lucca come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

-al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

-i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

STABILITO che il concessionario è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

-assumere la custodia della porzione di area demaniale rilasciata in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione della porzione di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia della porzione di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione della porzione di area;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene;

-non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area in concessione;

-assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di area demaniale interessata, nonché dell'opera presente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che la concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1- di rilasciare al Comune di Lucca, c.f./p.i. 00378210462, con sede legale in via Santa Giustina n. 6 a Lucca, la concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello stato, occupata dal ponticello sul Rio del Capitano (TN36840), lungo via delle Nubache, in località Carignano, nella frazione di San Macario in Piano, nel comune di Lucca (LU) e autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dello stesso ponte;

2- che la concessione della suddetta porzione di area avrà la durata di anni 19 anni, a decorrere dalla data del presente decreto; potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

3- che i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Settore, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

4- che la presente autorizzazione ha validità 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Settore, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

5- che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

6- che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lucca, tramite pec;

8- di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13389 - Data adozione: 18/06/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 2269/2022 - Procedimento 3522/2022. GCVI - Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di PISA (PI). Concessionario: ESCHINI AUTO S.R.L.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015278

IL DIRIGENTE

Visto il r.d. del 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la l. del 07/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il d.lgs. del 12/07/1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);

Visto il d.p.r. del 18/02/1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche);

Visto il d.lgs. del 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), artt. 95 e 96;

Vista la l.r. del 03/03/2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56);

Vista la l.r. del 19/03/2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Visto il d.p.g.r.t. del 21/04/2015, n. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);

Vista la l.r. del 28/12/2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la d.g.r.t. del 16/03/2016, n. 194 (Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da d.g.r.t. del 29 Dicembre 2015, n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio);

Visto il d.p.g.r.t. del 16/08/2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), così come modificato dalla d.g.r. del 31/07/2017, n. 830;

Visto il Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con d.p.c.m. del 27/10/2016;

Visto il decreto direttoriale del 13/02/2017, n.29/STA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la deliberazione dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, del 14/12/2017, n. 3, avente ad oggetto l'adozione della "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale", e successivi aggiornamenti;

Vista la d.g.r.t. del 07/08/2017, n. 889 (Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e le successive delibere annuali di aggiornamento;

Visto il d.p.g.r.t. del 11/08/2017, n. 46/R (Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la

semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r.t. 61/R/2016 e al d.p.g.r.t. 51/R/2015);

Visto il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;

Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 0202203 del 17/05/2022 con la quale ESCHINI AUTO S.R.L., C.F./P.Iva: 01842150508, con sede legale in Via Marcello Malpighi n. 12, Ospedaletto - Pisa (PI) nella persona del legale rappresentante, ha richiesto l'autorizzazione alla ricerca e la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile per impianto autolavaggio per un quantitativo di 1500 mc/anno da attuarsi mediante un pozzo da realizzarsi in area individuata al N.C.T./E.U. del Comune di PISA (PI) al foglio 58 particella 229;

Visto il parere favorevole rilasciato per il quantitativo annuo massimo richiesto ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e concessione, di cui all'istanza precedentemente richiamata, acquisito al protocollo n. 0294743 del 25/07/2022 con la prescrizione che l'opera di derivazione sia dotata di apposito contatore dei volumi prelevati e sua manutenzione per l'intero periodo di concessione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 19225 del 28/09/2022 con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione alla ricerca per la realizzazione del pozzo al richiedente, pratica SIDIT 2269/2022 – Procedimento 3522/2022 come prorogato con Decreto Dirigenziale n. 21149 del 04/10/2023;

Considerata la conclusione dei lavori con esito positivo della ricerca di cui alla autorizzazione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 19225 del 28/09/2022 prorogato con Decreto Dirigenziale n. 21149 del 04/10/2023 come da relazione di fine lavori a firma del tecnico incaricato, acquisita al protocollo n. 0176469 del 18/03/2024;

Considerato che il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

Valutata l'ammissibilità del prelievo ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;

Verificato che il richiedente ha assolto all'obbligo dell'imposta di bollo dovuta rispettivamente per l'istanza, per il decreto e per il disciplinare, nonché all'obbligo di corresponsione delle spese di istruttoria come da attestazioni agli atti del settore;

Verificato che il richiedente ha corrisposto il canone per l'uso dell'acqua per l'anno 2025, comprensivo del contributo idrografico previsto da art. 7 del R.D. 1775/1933 e calcolato ai sensi del art. 14 bis del DPGR 61/R/2016 pari a € 40,00, per un importo complessivo pari ad a € 305,12 (trecentocinque/12) con bonifico su cc avente IBAN IT41X0760102800001031581018 con data esecuzione del 03/06/2025 come da attestazione agli atti dell'ufficio;

Verificato che il richiedente ha corrisposto la somma pari ad € 265,12 (duecentosessantacinque/12) per la costituzione della cauzione dovuta ai sensi dell'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. a garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti con bonifico su cc intestato alla regione Toscana avente IBAN IT41X0760102800001031581018 con data esecuzione del 03/06/2025, come da attestazione agli atti dell'ufficio;

Ritenuto di fissare la durata della concessione in anni 20 calcolati a decorrere dalla data del presente atto salvo i casi di rinuncia, revoca o decadenza della concessione;

Preso atto della conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole al rilascio della concessione;

Visto il Disciplinare, che è oggetto di approvazione nel dispositivo, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 06/06/2025 dal richiedente (per i dati identificativi si rimanda all'Allegato A Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, Allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Acque del Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ESCHINI AUTO S.R.L.", C.F./P.Iva: 01842150508, con sede legale in Via Marcello Malpighi n. 12, Ospedaletto - Pisa (PI) la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso civile per uso autolavaggio per un quantitativo di 1500 mc/anno attuata mediante un pozzo realizzato al N.C.T./E.U. sul foglio n. 58 particella n. 229, alle condizioni stabilite nel Disciplinare di seguito richiamato oggetto di approvazione, Pratica Sidit 2269/2022 procedimento n. 3522/2022;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 06/06/2025 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, Allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni venti (20) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pisa (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.
7. di trasmettere copia del presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

7c3642c105fb1723c6217129b92a5145db8ff85ceec8250cd1a934f157ae4088

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Giovanni MASSINI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 240 del 08-05-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13396 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Querceta, in loc. Montefollonico del Comune di Torrita di Siena per realizzazione allacciamento acquedotto con tubazione interrata. Pratica SiDIT 347/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015350

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 347/2025, presentata dal richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0024504 del 17-01-2025, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Documentazione fotografica
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2000
- Relazione tecnica / descrittiva
- Tavole stato attuale (in scala adeguata)
- Tavole stato progetto (in scala adeguata...

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Querceta, loc. Montefollonico in Comune di Torrita di Siena, presso la particella 28-51 del Foglio 49 per realizzazione allacciamento acquedotto con tubazione interrata che attraversa il Fosso Querceta, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 620/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e

quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere

stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01181177522588 e n. 01181177522588 del 04/06/2025.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 339,36 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 282,80 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 10 dodicesimi del canone annuale di € 339,36 riferito al 2025 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 169,68 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Querceta, loc. Montefollonico in Comune di Torrita di Siena, presso la particella 28-51 del Foglio 49 con tubazione interrata per allacciamento acquedotto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 282,8, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente
e5deb387f77af5581fcbdb394d63f1672f5a69803299ce1149ad50758e0aa101



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13400 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 101471/2020 (ex 12351/2010). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Pod. Fontorio nel Comune di Magliano in Toscana (GR) per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015431

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 08/11/2023 n. 507357 dal richiedente (come identificato nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3480 del 07/11/2013, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Magliano in Toscana (GR) - Pratica SIDIT 101471/2020 (ex 12351/2010).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dai richiedenti in data 13/02/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Pod. Fontorio individuato catastalmente nel Comune di Magliano in Toscana (GR), al Foglio n.47 particella n.161;
- il volume annuale è di 2.700,21 (duemilasettecento virgola ventuno) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,90 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,09 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

RICHIAMATA la nota del Direttore del n. 0318318 del 05/06/2024 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell’art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021.

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate.

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016 nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela.

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTI in particolare i pareri favorevoli espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (come identificato nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3480 del 07/11/2013, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Magliano in Toscana (GR), in Loc. Pod. Fontorio, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.47 particella n.161, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 101471/2020 (ex 12351/2010);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,90 (zero virgola novanta) litri al secondo, una portata media annua di 0,09 (zero virgola zeronove) litri al secondo per un volume massimo di 2.700,21 (duemilasettecento virgola ventuno) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 07/11/2023, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;

4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021
7. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e all'Autorità di Distretto, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

93c46954d561960b521107de7d674f57e36aec3d020e8ef01f232c3eb2fca8cd

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 240 del 08-05-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13421 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Lucignano (AR), Località Certicone. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 1662/2025-892/2025 (Codice locale n. CSA2025_00008)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015363

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 11/02/2025 al numero protocollo 0098489, la richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee nel Comune di Lucignano (AR), Località Certicone, tramite un pozzo ubicato nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 24, particella n. 8, ad uso civile;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,079 l/s, per un fabbisogno di 2.500 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato in data 11/06/2025 la somma di € 272,58 (euro

duecentosettantadue virgola cinquantotto centesimi) tramite versamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000819, intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE la richiedente come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 24, particella n. 8 in Comune di Lucignano (AR), Località Certicone, per uso civile, per una portata media di 0,079 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 272,58 (*euro duecentosettantadue virgola cinquantotto centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Lucignano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione*
57a9e3c06a81cd218baaf6fc83fd28194a0c21df535abb4a4c760dcc6f8fe5eb

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13423 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Gello, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 5137/2024 - Procedimento SIDIT n° 7130/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015251

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 24/07/2024 prot. n. 414401 il richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Gello, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 158 dalla particella n. 417, per uso civile per una portata media di 0,006 (zerovirgolazerozero) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi della vigente normativa;

DATO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (All. B), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

Ritenuto di pubblicare il presente atto e l'allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 del Genio Civile Valdarno Centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Gello, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 158 dalla particella n. 417, per uso civile, per una portata media di 0,006 (zerovirgolazerozero) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023;
5. di prendere atto che il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno 2025, il canone è stabilito nella misura di € 234,00;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle

condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:

- ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
- per le materie di cui all'art. 140 del R.D. 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D. 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

<i>A</i>	5137_2024_All. A adb0ed7e4634929fe6726327c618d99ec0812067c3b23c5737fe48978633cbb3
<i>B</i>	5137_2024_All. B 351d562f71ff5f94e78411cb0be06ba896b91fc3d3a4c216643b76e456c62333

Richiedente:

Fondazione Raggio Verde
C.F. 90064800478

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 240 del 08-05-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13424 - Data adozione: 17/06/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del torrente Elsa (2) nel Comune di Vicchio (FI) per realizzazione di elettrodotto aereo MT (15 kV) (pratica e-dis. AUT_60621908). Pratica SiDIT 1720/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014969

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 24 del 12/05/2025: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1720/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 323028 del 09/05/2025, presentata da e-distribuzione S.P.A., C.F. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 e l'allegato Piano Tecnico in formato digitale costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-descrittiva
- Localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR (scala 1:10.000)
- Estratto catastale (scala 1:2.000)
- Estratto aerofotogrammetrico (scala 1:2000)
- Documentazione fotografica
- Sezioni
- Caratteristiche Costruttive e tecnologiche dell'opera
- Schede tecniche e particolari costruttivi dell'elettrodotto

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori nelle pertinenze idrauliche del torrente Elsa (2), nel Comune di Vicchio (FI) per la realizzazione dell'opera n. 22511 (Pratica e-dis. AUT_60621908) - costruzione e messa in esercizio di nuovo tratto di elettrodotto aereo MT (15 kV), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua e precisamente:

- porzione di alveo del torrente Elsa (2) (tratto MV20222), presso le p.lle n. 22 e n. 92 del F. 56 del Catasto del Comune di Vicchio (FI), da occuparsi con elettrodotto aereo MT (15 kV).

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3308/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di

durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- l'imposta di bollo virtualmente apposta per il presente decreto è stata assolta in modalità telematica come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 133874/99;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 02/06/2025 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 92,47 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 61,65 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a otto dodicesimi del canone annuale;
- € 30,82 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione pari al 50% del canone versato.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare alla Società e-distribuzione S.P.A., C.F. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di alveo del torrente Elsa (2) (tratto MV20222), presso le p.lle n. 22 e n. 92 del F. 56 del Catasto del Comune di Vicchio (FI), da occuparsi con elettrodotto aereo MT (15 kV)
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 92,47 (novantadue/47), per n. 1 attraversamento aereo MT, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che
 - il presente provvedimento, in fase di registrazione fiscale è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

9.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13428 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per occupazione di area demaniale a uso cantieristico per la manutenzione del ponte della Strada Provinciale 632 al km 11+990 sul torrente Orsigna, al confine tra i Comuni di Pistoia (PT) e Alto Reno Terme (BO). SIDIT: pratica 1903/2025, procedimento 3614/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015255

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle area demaniale dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 24/2025, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 12/R del 18/02/2025;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. 2/1971, art. 1, nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dalla Città Metropolitana di Bologna, con sede in Via Zamboni, 3, Bologna, C.F. 03428581205, avente a oggetto la concessione per occupazione di area demaniale per un intervento di manutenzione del ponte della Strada Provinciale 632 al km 11+990 sul torrente Orsigna, al confine tra i Comuni di Pistoia (PT) e Alto Reno Terme (BO), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 332040 del 12/05/2025;

RILEVATO che le opere oggetto d’istanza interessano il torrente Orsigna appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 24/2025, nel tratto censito con il codice MV8534;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento delle marche da bollo e dal pagamento degli oneri istruttori, in accordo con l’art. 34 comma 3 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è riportato nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal funzionario istruttore, il cui nominativo è riportato nell’allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero SIDIT di pratica n. 1903/2025 e di procedimento 3614/2025;

PRESO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla concessione per occupazione di area demaniale a uso cantieristico per completare la manutenzione del ponte della Strada Provinciale 632 al km 11+990, al confine regionale tra Toscana ed Emilia Romagna, tra i Comuni di Pistoia (PT) e Alto Reno Terme (BO);
- l'area di occupazione a uso cantieristico, per la parte ricadente nel territorio toscano, è larga 8.8 m e lunga 15 m, pari a circa 132 mq;
- i lavori includono il consolidamento della porzione a sbalzo e il rifacimento della pavimentazione stradale e con impermeabilizzazione della superficie totale ;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO infine l'art. 24, comma 6 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, e concessionario;

VISTO l'atto di autorizzazione idraulica rilasciato dalla regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 1474 del 16/05/2025;

VISTO l'atto di concessione di durata 3 anni, rilasciato da ARPAE con determinazione dirigenziale n. 2025-3373 del 11/06/2025;

CONSIDERATO che:

- l'impalcato del ponte ha un'altezza di oltre 10 metri dal fondo alveo. Il ponteggio è realizzato sospeso interessando la parte di volta che costituisce la parte alta della luce del ponte;

- la compatibilità idraulica è stata valutata dalla Regione Emilia Romagna, anche tramite la richiesta di analisi e valutazioni idrauliche volte a dimostrare che la presenza del ponteggio in alveo, considerando situazioni di occlusione dello stesso, garantisca comunque il deflusso delle acque senza determinare criticità lungo l'asta fluviale, di cui alla nota protocollo della CMB n. 13253 del 27/02/2025;

- il progetto delle opere e lavorazioni sopra descritte, tenuto conto delle finalità delle stesse, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nel mantenimento delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il ponteggio potrà essere poggiato in alveo soltanto nel periodo compreso tra giugno e settembre. Nel restante periodo dell'anno esso la geometria dovrà essere rivista utilizzando ponteggi a sbalzo, con i soli appoggi verticali necessari a sorreggere lo sbalzo ancorati al muro e posizionati a filo muro delle spalle del ponte ed in ombra alle stesse;

- al termine di ogni giornata lavorativa mezzi d'opera, ricovero di attrezzi, stoccaggio di qualsiasi materiale e altro funzionali all'esecuzione dei lavori dovranno essere collocati esternamente all'alveo;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.cfr.toscana.it/> oppure al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> per la regione Toscana e sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> per la regione Emilia-Romagna;

- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori in alveo dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali, comprese le recinzioni di cantiere e gli elementi orizzontali del ponteggio e quelli semplicemente appoggiati; resta nelle responsabilità del concessionario, del direttore dei lavori e dell'appaltatore la verifica quotidiana dello stato di allerta;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare riduzione alcuna delle sezioni di deflusso;
- eventuali materiali caduti in alveo durante le lavorazioni dovranno essere tempestivamente rimossi;
- le opere provvisorie oggetto di concessione, nonché gli eventuali mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere totalmente rimossi dall'area demaniale interessata dall'occupazione entro il termine di scadenza del presente atto;
- l'eventuale taglio della vegetazione interferente con l'intervento non dovrà provocare danni alle sponde;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- in fase di utilizzo dell'area demaniale ai fini dell'esecuzione dei lavori sopra descritti si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. la manutenzione di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;
- in caso di danni sia alle opere oggetto di concessione, dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni dall'alveo del torrente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- al termine dei lavori tutte le opere provvisorie e di cantiere dovranno essere completamente demolite e rimosse, compreso le loro fondazioni fino alla profondità di potenziale dinamica del corso d'acqua e comunque insindacabilmente stabilita dall'autorità idraulica;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora l'Autorità Idraulica scrivente, ai fini della gestione del rischio idraulico, ravvisi la necessità che siano interrotti i lavori suddetti, questi dovranno essere sospesi ed il cantiere messo in sicurezza nelle modalità indicate dall'Autorità Idraulica; il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi onere derivante dalla sospensione dei lavori e dalla modifica del cantiere;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed la manutenzione dello stato dei luoghi.

MANUTENZIONE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed la manutenzione dello stato dei luoghi.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- la presente autorizzazione ha validità di un anno a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione mediante approvazione del decreto dirigenziale.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione; è escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di

rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

Ai sensi degli artt. 31 c. 4 bis e 33 c. 1 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/16, la cauzione e il canone non sono dovuti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio alla Città Metropolitana di Bologna, con sede in Via Zamboni, 3, Pistoia (PT), C.F. 03428581205, della concessione per l'occupazione di area demaniale a uso cantieristico per la manutenzione del ponte della Strada Provinciale 632 al km 11+990 sul torrente Orsigna, al confine tra i Comuni di Pistoia (PT) e Alto Reno Terme (BO);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 3 (tre), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A" contenente dati identificativi è parte integrante del presente decreto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

cd601c84af3c5a342c048261f44dc35bd37753e6e3ce322f135029381a44bb18

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13431 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 101949/2020 (ex 18657/2011) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Marina di Grosseto nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015394

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. n. 58 del 24/12/2024 “Legge di stabilità per l’anno 2025”;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”.

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con nota n. 537718 del 14/10/2024 con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Marina di Grosseto nel Comune di Grosseto (GR), ad uso agricolo;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato il 13/05/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Marina di Grosseto individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 104 particella 1307;
- il volume annuale è di 25.193 metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 3 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,80 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

RICHIAMATA la nota del Direttore del n. 0318318 del 05/06/2024 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell’art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021.

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate.

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016 nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela.

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTI in particolare i pareri favorevoli espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'eserita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto interessato, i cui dati identificativi sono esplicitati nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche da un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Marina di Grosseto individuata catastalmente al Foglio 104 particella 1307, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT 101949/2020 (ex 18657/2011);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 3 (tre) litri al secondo, una portata media annua di 0,80 (zero virgola ottanta) litri al secondo per un volume massimo di 25.193 metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

3. di stabilire la durata della concessione per anni cinque (5) successivi e continui dalla data del Provvedimento di concessione;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021
6. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e all'Autorità di Distretto, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

0aa1b1d5f045fc85d33bafa8f0210c5166ccea96482debee47080d83c8d64b62

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13432 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: Pratica Sidit 2756/2023. Procedimento 4077/2023. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI). Richiedente: Ginori Lischi Tuscan Real Estate S.r.l.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015438

IL DIRIGENTE

Vista la l. del 07/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il r.d. del 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il d.p.r. del 18/02/1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche);

Visto il d.lgs. del 12/07/1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);

Visto il d.lgs. del 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), artt. 95 e 96;

Vista la l.r. del 03/03/2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56);

Vista la l.r. del 28/12/2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Visto il d.p.g.r.t. del 21/04/2015, n. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);

Visto il d.p.g.r.t. del 16/08/2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), così come modificato dalla d.g.r. del 31/07/2017, n. 830;

Vista la d.g.r.t. del 16/03/2016, n. 194 (Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da d.g.r.t. del 29 Dicembre 2015, n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio);

Visto il d.p.g.r.t. del 11/08/2017, n. 46/R (Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r.t. 61/R/2016 e al d.p.g.r.t. 51/R/2015);

Vista la d.g.r.t. del 07/08/2017, n. 889 (Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e le successive delibere annuali di aggiornamento;

Visto il Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con d.p.c.m. del 27/10/2016;

Visto il decreto direttoriale del 13/02/2017, n.29/STA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la deliberazione dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, del 14/12/2017, n. 3, avente ad oggetto l'adozione della "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante

delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale", e successivi aggiornamenti;

Vista la d.g.r.t. del 21/01/2019, n. 58 (Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle acque delle autorità di distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana);

Vista la l.r. del 19/03/2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0254280 in data 01/06/2023 presentata dalla società "Ginori Lisci Tuscan Real Estate S.r.l.", C.F.: 00649560489, con sede legale in via Ginori n. 11 - Firenze (FI), con la quale viene richiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile, pratica Sidit 2756/2023;

Visto che l'emungimento interessa una sorgente, ubicata nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI), in località Querceto - Podere Ruscello, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio 123, particella 1;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 250 (duecentocinquanta) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 0,5 (zero virgola cinque) l/s e la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,007 (zero virgola zero zero sette) l/s medi annui;

Considerato che l'acqua così prelevata è concessa esclusivamente ad uso civile, per la gestione della piscina, di servizio all'attività ricettiva, che si svolge nel borgo di Querceto;

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con prot. n. 0157161 del 07/03/2024 per il quantitativo annuo massimo richiesto a condizione che il riempimento della piscina venga effettuato al di fuori del periodo più propriamente estivo, consentendo sempre il rilascio di una percentuale di acqua dalla sorgente;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Considerato che il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della l.r. n. 30/2015);

Verificato che il richiedente ha assolto all'obbligo dell'imposta di bollo dovuta rispettivamente: per l'istanza, per il decreto e per il disciplinare, nonché all'obbligo di corresponsione delle spese di istruttoria e del canone, dovuto per l'anno in corso, come da attestazioni agli atti del settore;

Verificato che il richiedente ha corrisposto il deposito cauzionale pari ad € 255,73 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 26/05/2025;

Preso atto della conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole al rilascio della concessione;

Visto il disciplinare denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con d.g.r.t. del 16/03/2016, n. 194, firmato dal richiedente in data 27/05/2025, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il "titolare di incarico di Elevata Qualificazione" per le procedure tecnico autorizzative in materia di acque del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "Ginori Lisci Tuscan Real Estate S.r.l.", C.F.: 00649560489, con sede legale in via Ginori n. 11 – Firenze (FI), la concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile mediante una sorgente, ubicata nel territorio del Comune Montecatini Val di Cecina (PI), in località Querceto – Podere Ruscello, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio 123, particella 1, pratica Sidit 2756/2023;
2. di approvare il Disciplinare, denominato Allegato A, firmato dal richiedente in data 27/05/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare firmato dal richiedente, denominato Allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con d.g.r.t. del 16/03/2016, n. 194, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; in particolare sono stabilite le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 250 (duecentocinquanta) metri cubi;
 - la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 0,5 (zero virgola cinque) litri al secondo;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,007 (zero virgola zero zero sette) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 20 (venti) dalla data del presente atto;
4. di stabilire che in caso di cessazione dell'attività (o dell'utilizzo della derivazione) antecedente alla scadenza stabilita nel presente atto, il concessionario è tenuto a comunicare la rinuncia alla concessione, secondo le modalità stabilite all'art.77 del d.p.r.t. 61/R/2016; in caso di mancata comunicazione, invece di cessare al termine dell'annualità a cui si riferisce la comunicazione di rinuncia, l'obbligo del pagamento annuale del canone persiste per tutta la durata della concessione;
5. di stabilire che per l'utilizzazione di acque destinate al consumo umano il concessionario è responsabile del rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile reso dalla competente Autorità sanitaria, ai sensi del d.lgs del 23 febbraio 2023, n. 18;

6. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
7. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del d.p.r. n.131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
9. di trasmettere copia del presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

a833ba0f4b217da57da3e22f2209e023fa6ec1e4d3b1ec7f332ab3a5d0bac33e

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13449 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 8094/2024 - procedimento n. 11256/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche ad uso agricolo da una sorgente in località Monteliscai nel comune di Siena. Richiedente: Bella Italia Soc. Agr. a responsabilità limitata.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015405

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 476719 del 05/09/2024, con cui la Bella Italia Società agricola a responsabilità limitata (c.f. 01452500521, con sede legale in Siena (SI)), ha fatto richiesta di concessione per derivazione di acque pubbliche ad uso agricolo da una sorgente in località Montelisciai, nel comune di Siena - Pratica SiDIT 8094/2024 – procedimento n. 11256/2024;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acque pubbliche, sottoscritto dalla Bella Italia Società agricola a responsabilità limitata in data 04/06/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene da una sorgente ubicata in località Montelisciai nel comune di Siena su terreno distinto in catasto dal Foglio 19 e P.lla 54 (coordinate Gauss Boaga: X=1691112 Y=4802112), come indicato nella planimetria allegata all’istanza;
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Siena e non sono pervenute opposizioni;

- l'uso richiesto è quello agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per l'irrigazione di vigneti, oliveti e lavanda per un totale di 2,72 ettari, come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- l'istante ha richiesto una portata media di 0,18 l/sec, con picco massimo di 0,5 l/sec. ed un volume annuo stimato di 5.832 mc;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, e in luogo con le stesse non influente e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente Settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

RICHIAMATA la nota n. 318318 del 05/06/2024 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021;

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpellare al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate;

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, i pareri tecnici ed i contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016, nonché il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, come previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933, in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela;

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha espresso parere favorevole al prelievo;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Bella Italia Società Agricola a responsabilità limitata (c.f. 01452500521, con sede legale in Siena (SI)), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di

terzi, la concessione per derivazione di acque pubbliche ad uso agricolo da una sorgente ubicata in località Montelisciai nel comune di Siena, su terreno distinto in catasto dal Foglio 19 e P.lla 54 (coordinate Gauss Boaga: X=1691112 Y=4802112), come indicato nella planimetria allegata all'istanza - Pratica SiDIT 8094/2024 – procedimento n. 11256/2024;

2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,18 l/sec, con picco massimo di 0,5 l/sec., ed un volume annuo stimato di 5.832 mc;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data di adozione del presente decreto di concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 93,76, salvo adeguamento legislativo;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

5513d50e2fb9dc1dc474828fb96a0396cfe61a7a0103bbc3ff7dc4fcf54e0ac6

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13470 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016 - Pratica Sidit n. 1180/2025 - Concessione demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per lavori finalizzati allo sviluppo di infrastruttura di rete a banda Ultra Larga mediante tre attraversamenti, con minicavi ottici aerei su palificate esistenti, di tre corsi d'acqua, senza nome, "TC2171", "TC2247", e "TC2353", affluenti del "fiume Fine", in località Maccetti, nel comune di Rosignano Marittimo (LI).

Richiedente: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015393

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/19 04 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n.41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 ss. mm. ii. avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 12/R/2025 del 18/02/2025 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n. 60/R/2016 e al D.P.G.R. n. 61/R/2016”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80” (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la D.G.R.T. 1315 del 23/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. 80/2015 art.22 comma 2 lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione D.G.R.T. 293/2015”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 “Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga - Approvazione”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 04/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo Allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’Allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, confermando, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 1237 del 04.11.2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito territoriale della Regione;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la richiesta di concessione demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica presentata da Open Fiber S.p.A., C.F. 09320630966, con sede legale nel comune di Milano (MI), Viale Certosa, n. 2, pervenuta con nota n. 0011434 in data 10/01/2025 per lavori finalizzati allo sviluppo di infrastruttura di rete a banda Ultra Larga mediante 3 attraversamenti, con minicavi ottici aerei su palificate esistenti, di tre corsi d’acqua, affluenti del “fiume Fine”, in località Maccetti, nel comune di Rosignano Marittimo (LI) in relazione alla quale veniva avviato il relativo procedimento;

PRESO ATTO che i corsi d’acqua sopraindicati, interessati dagli attraversamenti, sono senza nome e riportati con i seguenti codici identificati: TC2171, TC2247 e TC2353;

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. n. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi della D.C.R.T. n. 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico decreto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell’area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento, la concessione è rilasciata senza disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione Concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

PRESO ATTO che Responsabile del Procedimento è il Titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo” dell’Ufficio del Genio Civile, competente per territorio;

DATO ATTO che è autorizzato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

CONSIDERATO che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti di questo Settore:

- 30F02225_MAZZANTA_PDM_;

- 3OF02225_MAZZANTA_RELAZIONE_GEOLOGICA;

- 3OF02225_MAZZANTA_TAVOLE GRAFICHE;

- ROSIGNANO_MARITTIMO-CM-PL-GC-20

CONSIDERATO il parere interno favorevole rilasciato da questo Settore a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

- è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere, dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente decreto dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;

5. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

6. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

7. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno gli alvei dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

8. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

9. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

10. nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;

11. in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

12. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

13. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

14. il Concessionario esegue, con oneri a proprie spese ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione in argomento non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio, pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

- b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare almeno dieci giorni prima a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto;
- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere a propria cura e spese la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904 e nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBENTRO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto subentrante non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico;

- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e ss.mm.ii, e dal presente Decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- d) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- e) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta e fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

- il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione

concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CANONE-CAUZIONE-IMPOSTA REGIONALE:

- ai sensi delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. del 1° agosto 2003 n. 259 ("Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge") e come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone demaniale, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea di Euro 16,00, numero identificativo 01250335723148 del 22/05/2025, come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica, vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DECRETA

1. di rilasciare a Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa, n. 2 Milano (MI), C.F. 09320630966, la concessione demaniale per lavori finalizzati allo sviluppo di infrastruttura di rete a banda ultra larga mediante tre attraversamenti, con minicavi ottici aerei su palificate esistenti, di tre corsi d'acqua senza nome "TC2171", "TC2247", e "TC2353", affluenti del "fiume Fine" in località Maccetti nel comune di Rosignano Marittimo (LI);
 2. di autorizzare l'esecuzione delle opere previste ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati depositati agli atti di questo Settore;
 3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
 4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto di concessione;
 5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
 6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di cui trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
 8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13503 - Data adozione: 19/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di linea in fibra ottica con n. 4 attraversamenti di corsi d'acqua staffati a rete aerea esistente, dei quali n. 1 sul corso d'acqua MV506733, nel Comune di Quarrata (PT) e n. 1 sul torrente Stella e n. 2 sul fosso di Morione, al confine tra i Comuni di Quarrata (PT) e di Serravalle Pistoiese (PT). SIDIT: pratica n. 1574/2025 e procedimento n. 3055/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015285

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 24/2025, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della direzione difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente Open Fiber S.p.a., c.f. 09320630966 con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2 a firma del procuratore speciale, avente ad oggetto: “attraversamenti e parallelismi con corsi d’acqua”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento a vari corsi d’acqua nel Comune di Quarrata (PT), acquisita agli atti con prot. n. 256144 del 16/04/2025;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 01240707664725 del 03/04/2025 per la presentazione dell’istanza e di un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 id 01240707664714 del 03/04/2025 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero SIDIT di pratica 1574/2025 e di procedimento 3055/2025;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- relazione tecnica con la descrizione delle tipologie di interventi previsti e tabella riepilogativa degli interventi in progetto;
- corografia alla scala 1:10.000, planimetria con sezioni del cavidotto in progetto con indicazione delle diverse tipologie di interventi;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla posa di linea in fibra ottica con n. 3 attraversamenti di corsi d'acqua nel Comune di Quarrata (PT), dei quali n. 1 attraversamento staffato a rete aerea esistente e n. 2 in subalveo, e n. 3 attraversamenti staffati a rete aerea esistente su corsi d'acqua al confine tra i Comuni di Quarrata (PT) e Serravalle Pistoiese (PT);

DATO ATTO che gli attraversamenti nel Comune di Quarrata (PT) includono:

- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua MV506733 staffato a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul fosso del Santo in subalveo;
- n. 1 attraversamento sul fosso Impialla in subalveo;

DATO ATTO che gli attraversamenti al confine tra i Comuni di Quarrata (PT) e Serravalle Pistoiese (PT) includono:

- n. 1 attraversamento sul torrente Stella staffato a rete aerea;
- n. 2 attraversamenti sul fosso di Morione staffati a rete aerea;

DATO ATTO che con il presente atto si autorizzano i soli attraversamenti di linea di fibra ottica staffati a linea aerea;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il torrente Stella, nel tratto indicato con il codice MV28919, il fosso di Morione, nel tratto indicato con il codice MV29048, il fosso del Santo, nel tratto indicato con il codice MV30216, il fosso Impialla, nel tratto indicato con il codice MV30578 e un corso d'acqua senza nome indicato con il codice MV506733, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 24/2025;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico nel Comune di Quarrata (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i cavi staffati alla rete aerea esistente dovranno essere collocati a un'altezza conforme alla normativa e comunque di almeno 6 metri dal ciglio di sponda o dalla sommità arginale;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- gli scavi per l'installazione di eventuali pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura. Qualora tale condizione, per ragioni tecniche, non possa essere rispettata, occorrerà comunque fare salva la fascia di larghezza di 4 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni

di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;

- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI del CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi

danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Open Fiber S.p.a., C.F. e partita IVA 09320630966, con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, di quanto segue:

1.1. concessione per posa di nuova linea in fibra ottica staffata a linea aerea con n. 1 attraversamento sul corso d'acqua MV506733, nel Comune di Quarrata (PT);

1.2. concessione per posa di nuova linea in fibra ottica staffata a linea aerea con n. 1 attraversamento sul torrente Stella e n. 2 attraversamenti sul fosso di Morione, al confine tra i Comuni di Quarrata (PT) e di Serravalle Pistoiese (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento, del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;

6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

6a3ba872b6c73871b78c47e257ee013d92870ee769166e353d80b95bdba851d3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 240 del 08-05-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13555 - Data adozione: 20/06/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in loc. San Clemente del Comune di Reggello per il mantenimento dello scarico rete acque miste SD5_053. Pratica SiDIT n. 19563/2019

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015448

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 19563/2019, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 413082 del 28-10-2022 presentata dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- 13382 - Scarico rete acque miste SD5_053 sul corso d’acqua denominato Fiume Arno, loc. San Clemente in Comune di Reggello, presso la particella 182 del Foglio 21 come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l’occupazione di tali aree, è quella agli atti del

procedimento n. 6627/2022;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio,

senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 23/02/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 23/02/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 214,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 214,20 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. San Clemente in Comune di Reggello, presso la particella 182 del Foglio 21 con l'opera n. 13382 - Scarico rete acque miste SD5_053;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 214,20, secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 240 del 08-05-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13566 - Data adozione: 20/06/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cortona (AR), Località Casale, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 37/DS2 del 21/01/2015. Procedimento/Pratica SiDIT n. 425/2025-2529/2020 (Codice locale n. RIN001_CSA1999_00004)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015524

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso "servizi igienici ed assimilati", successivamente riclassificata ad uso agricolo, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 61/R/2016, rilasciata dalla Provincia di Arezzo, con Determinazione Dirigenziale n. 37/DS2 del 21/01/2015 ed il relativo disciplinare di concessione;

CONSIDERATO che con domanda in data 17/01/2025, al numero protocollo 0024644, la richiedente impresa agricola individuale, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato domanda di rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Cortona (AR), Località Casale, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 77, particella n. 87 (ex 24), ad uso agricolo, alle stesse condizioni di prelievo di cui alla concessione rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 37/DS2 del 21/01/2015;

CONSIDERATO che non sono intervenute modifiche della concessione originaria e che pertanto non si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 73 comma 7 del regolamento 61/R/2016, procedere alla sottoscrizione di un nuovo disciplinare di concessione;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,001 l/s, per un fabbisogno di 40 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 18/06/2025 la somma di € 84,67 (*euro ottantaquattro virgola sessantasette centesimi*) tramite versamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000875, intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha corrisposto i canoni pregressi e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell'Ufficio;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente impresa agricola individuale, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), il rinnovo della concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 77, particella n. 87 (ex 24) in Comune di Cortona (AR), Località Casale, per uso agricolo, per una portata media di 0,001 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la continuità della concessione, prorogando la stessa di ulteriori 15 anni a decorrere dal 20/01/2025, data di scadenza della concessione rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 37/DS2 del 21/01/2015 e pertanto con nuova scadenza fissata al 20/01/2040;

3. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 84,67 (*euro ottantaquattro virgola sessantasette centesimi*);

4. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Cortona.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi del richiedente

674009f61734debb3ffff8ae2616220bbfe4481158cfc33be42d8d6e1e3e3897

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Giovanni MASSINI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 240 del 08-05-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13567 - Data adozione: 20/06/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo, ubicato nel territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Località Faella, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 233/DS del 07/05/2015. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3542/2025-2467/2020 (codice locale n. RIN001_ACS2014_00014).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015587

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee rilasciata dalla Provincia di Arezzo alla richiedente impresa individuale, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con determinazione dirigenziale n. 233/DS del 07/05/2015;

CONSIDERATO che con domanda in data 15/05/2025 al numero protocollo 0346625 la richiedente impresa individuale, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato domanda di rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Località Faella, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 17, particella n. 29, ad uso agricolo, alle stesse condizioni di prelievo di cui alla concessione rilasciata dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 233/DS del 07/05/2015;

CONSIDERATO che non sono intervenute modifiche della concessione originaria e che pertanto non si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 73 comma 7 del regolamento 61/R/2016, procedere alla sottoscrizione di un nuovo disciplinare di concessione;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,029 l/s, per un fabbisogno di 900 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 23/05/2025 la somma di € 86,10 (*euro ottantasei virgola dieci centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000827 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha corrisposto i canoni pregressi e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell'Ufficio;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente impresa individuale, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), il rinnovo della concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 17, particella n. 29, in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Località Faella, per uso agricolo, per una portata media di 0,029 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire che la scadenza della concessione viene fissata al 06/05/2040;

3. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 86,10 (*euro ottantasei virgola dieci centesimi*);

4. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Castelfranco Piandiscò.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi del richiedente

7bc666aa15d8855843a91a47d3662dfe10969b0ec41bd826a3788cca149eff02

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 240 del 08-05-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13568 - Data adozione: 20/06/2025

Oggetto: R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione di derivazione di acqua pubblica tramite un pozzo ubicato nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), Località Santa Lucia. Approvazione del disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3045/2025-9760/2020 (Codice locale n. CSA2025_00013)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015595

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 29/04/2025 al numero protocollo 0280315 la richiedente impresa individuale agricola, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato domanda di concessione da acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), Località Santa Lucia, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 78, particella n. 586, ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,088 l/s, per un fabbisogno di 2.760 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 10/06/2025 la somma di € 89,10 (*euro ottantanove virgola dieci centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000855 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente impresa individuale agricola, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 78, particella n. 586, in Comune di Castiglion Fiorentino (AR), Località Santa Lucia, per uso agricolo, per una portata media di 0,088 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 89,10 (*euro ottantanove virgola dieci centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Castiglion Fiorentino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione*
c85b544166627612648fbaa20a1457c300fac957882d3784e54272b9ea9ef2c8

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13588 - Data adozione: 20/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Errata Corrige al Decreto Dirigenziale n. 12719 del 12/06/2025 avente ad oggetto: Concessione per attraversamento provvisorio sul fosso Noceto e sul fosso Pollatia, località Tracconi, nel Comune di Cantagallo (PO). Pratica 4985 (SIDIT: pratica 7452/2024, procedimento 10232/2024)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015499

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto dirigenziale n. 12719 del 12/06/2025 avente ad oggetto: “ R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per attraversamento provvisorio sul fosso Noceto e sul fosso Pollatia, località Tracconi, nel Comune di Cantagallo (PO). Pratica 4985 (SIDIT: pratica 7452/2024, procedimento 10232/2024)”, con cui sono stati autorizzati due attraversamenti provvisori, alle condizioni di gestione del rischio definite al paragrafo “Ulteriori oneri e obblighi” del decreto stesso, vista l’Ordinanza del Comune di Cantagallo n° 18 del 18/04/2025, nelle more di realizzazione di una sistemazione definitiva della viabilità;

DATO ATTO che nel decreto suddetto è presente un errore materiale relativo alla descrizione dell'attraversamento provvisorio sul fosso Noceto, il cui progetto prevede, come da integrazioni prevenute con prot. n. 164298 del 12/03/2025, un guado costituito da due scatolari affiancati;

RITENUTO OPPORTUNO modificare il paragrafo seguente:

“- per il guado sul fosso Noceto il progetto prevede: la posa di uno scatolare carrabile in cemento armato con luce interna di 3 metri di larghezza e 2 metri di altezza, lunghezza 5.25 metri (3 moduli da 1.75 metri ciascuno) e spessore 22 centimetri, che consente di smaltire una portata di oltre 48 mc/s con franco;”

con il successivo:

“- per il guado sul fosso Noceto il progetto prevede: la posa di due scatolari carrabili affiancati in cemento armato con luce interna di 3 metri di larghezza e 2 metri di altezza, lunghezza 5.25 metri (3 moduli da 1.75 metri ciascuno) e spessore 22 centimetri, che consentono di smaltire una portata di oltre 48 mc/s con franco;”

DATO ATTO che si mantiene inalterato il restante contenuto del decreto dirigenziale n. 12719 del 12/06/2025;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare l’errata corre formulato in premessa in riferimento al decreto dirigenziale n. 12719 del 12/06/2025;
2. di dare atto che il restante contenuto del decreto dirigenziale n. 12719 del 12/06/2025, rimane inalterato;

Il Dirigente

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13600 - Data adozione: 20/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per il tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con n. 1 attraversamento e n. 2 parallelismi sul torrente Garille, nel Comune di Calenzano (FI). SIDIT: pratica 2298/2022 e procedimento 4319/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015503

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 24/2025, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATO il parere dello scrivente Settore con nota 29258 del 21/01/2019, relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per il progetto Elettrodotto 380 kV semplice terna S.E. Colunga – S.E. Calenzano ed opere connesse;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14342 del 15-07-2022, avente a oggetto: “R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 42/R/2018. Autorizzazione per posa di n. 3 pali della linea AT Colunga-Calenzano e relative palancole provvisorie nella fascia di larghezza di 10 metri dall’argine del torrente Garille e realizzazione di rampa provvisoria di accesso per i mezzi di cantiere, nella cassa di espansione delle Carpugnane, nel Comune di Calenzano (FI). Pratica 4000 (pratica SIDIT n. 2298/2022).”;

RICHIAMATA la nota di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con prot. n. 489601 del 23/10/2018, con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente Terna Rete Italia S.p.a., c.f. n. 11799181000 con sede legale in Roma, Via Egidio Galbani 70, a firma del procuratore, avente ad oggetto: “Attraversamenti corsi d’acqua nel Comune di Calenzano da parte della nuova linea 380kV doppia terna “Elettrodotto Colunga-Calenzano ed opere connesse”, relativa al tesaggio del

cavo con n. 5 attraversamenti sul torrente Garille, nel Comune di Calenzano (FI), acquisita agli atti con prot. 259866 del 17/04/2025, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati, a firma del tecnico incaricato, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A del presente atto:

- elaborati tecnici degli attraversamenti sui corsi d'acqua, con descrizione tipologica dell'intervento, planimetria, estratto di mappa catastale e sezione quotata del corso d'acqua;

VISTO il versamento di Euro 75,00 di oneri istruttori mediante PagoPA con bonifico del 17/04/2025, oltre al pagamento di una marca da bollo mediante PagoPA id MBC0007668 del 17-04-2025 per la presentazione dell'istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è indicato nell'allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dai tecnici istruttori i cui nominativi sono indicati nell'allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero SIDIT di pratica 2298/2022 e di procedimento 4319/2025;

VISTO il pagamento di una marca da bollo da Euro 16,00 cartacea 01250105987048 del 12/05/2025 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che lo scrivente Settore con nota 29258 del 21/01/2019, nell'ambito verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per il progetto Elettrodotto 380 kV semplice terna S.E. Colunga – S.E. Calenzano ed opere connesse, aveva chiarito che attraversamenti della linea elettrica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui alla l.r. 79/2012 sono soggetti a concessione idraulica ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016;

DATO ATTO che:

- l'intervento prevede il tesaggio del cavo della linea a 380'000 V Colunga-Calenzano, la posa dei cui tralicci è stata autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 14342 del 15-07-2022, con complessivi 5 attraversamenti del torrente Garille e 5 tratti in parallelismo tra i sostegni 223 e 231;

- con il presente atto si autorizza il tesaggio con attraversamento più a valle sul torrente Garille dei due compresi tra i tralicci 227 e 228 e i relativi parallelismi in destra idraulica a monte dell'attraversamento e in sinistra tra l'attraversamento e il traliccio 228, nel Comune di Calenzano (FI);

DATO ATTO che con il Decreto Dirigenziale n. 14342 del 15-07-2022 era stata autorizzata la posa dei tralicci n. 223, 224 e 226 della linea Colunga-Calenzano, nella fascia di larghezza di 10 metri dal torrente Garille;

DATO ATTO che il tecnico incaricato ha attestato che l'altezza del cavo aereo sarà conforme alla normativa;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Garille, nel tratto indicato con i codici MV30781 e MV49946, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 24/2025;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i cavi aerei dovranno essere costantemente mantenuti all'altezza derivante dal calcolo secondo la normativa nazionale; il concessionario è tenuto a vigilare il rispetto di tale altezza, adeguandola tempestivamente e a proprie spese qualora vi siano motivi di pubblico interesse o intervengano modifiche normative;

- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno comunque essere realizzati alla maggior distanza possibile dal ciglio di sponda ed eseguiti in modo tale da non comprometterne la stabilità, eseguendo gli scavi per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- eseguita la posa in opera dei cavi, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a

rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il

Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 277,41, pari al canone annuo per n. 1 attraversamento aereo uso 1.5, con la riduzione del 20%).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e della D.G.R.T. n. 1237/2024, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 277,41 (Euro 346,76 per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, uso 1.5 all. A D.G.R. 1555/22, con la detrazione del 20% ai sensi dell'art.29 del DPGR 60/R/2016). Il primo canone annuo, pari a Euro 161,82 per i 7/12 del canone annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2025.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di

cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 277,41 pari ad un canone per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, con bonifico del 12/06/2025;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 161,82, relativamente all'annualità 2025, pari a 3/12 del canone annuo per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, con bonifico del 12/06/2025;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2025, pari al 50% del canone per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, di importo di Euro 80,91 con bonifico del 12/06/2025;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Terna Rete Italia S.p.a., c.f. n. 11799181000, con sede legale in Roma, Via Egidio Galbani 70:

1.1. concessione per il tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con n. 1 attraversamento sul torrente Garille, nel Comune di Calenzano (FI);

1.2. autorizzazione per il tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con parallelismo in destra idrografica al torrente Garille, a monte dell'attraversamento di cui sopra, nel Comune di Calenzano (FI);

1.3. autorizzazione per il tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con parallelismo in sinistra idrografica al torrente Garille, tra l'attraversamento di cui sopra e il traliccio 228, nel Comune di Calenzano (FI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del Procedimento e del funzionario istruttore è parte integrante del presente decreto;

6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

3ebcaa6fda66918fe4e395882780dd304c5aac9c0c3b34375e6322eff750a6b6

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13621 - Data adozione: 20/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con n. 61 attraversamenti staffati a linea aerea esistente e n. 1 in soletta su vari corsi d'acqua, nel Comune di Lamporecchio (PT). SIDIT: pratica n. 1024/2025 e procedimento n. 1920/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015455

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 24/2025, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della direzione difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tra,ite portale SIDIT richiedente Open Fiber S.p.a., c.f. 09320630966 con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2 a firma del procuratore speciale, avente ad oggetto: “attraversamenti e parallelismi con corsi d’acqua”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento a vari corsi d’acqua nel Comune di Lamporecchio (PT), acquisita agli atti con prot. n. 172143 del 14/03/2025 e integrata con prot. n. 255851 del 16/04/2025 a seguito di richiesta di integrazioni con prot. n. 211102 del 31/03/2025;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 01240707565975 del 16/12/2024 per la presentazione dell’istanza e di un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 id 01240707565964 del 16/12/2024 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero SIDIT di pratica 1024/2025 e di procedimento 1920/2025;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- Relazione tecnica con la descrizione delle tipologie di interventi previsti e tabella riepilogativa degli interventi in progetto;
- Corografia alla scala 1:10'000, planimetria con sezioni del cavidotto in progetto con indicazione delle diverse tipologie di interventi;

DATO ATTO che l'istanza complessiva è relativa all'estensione della rete della fibra ottica nel Comune di Lamporecchio (PT) mediante la realizzazione di n. 62 attraversamenti sul reticolo idrografico e relativi parallelismi, di cui n. 61 staffati a rete aerea esistente e n. 1 in soletta:

- n. 3 attraversamenti sul fosso del Fondo staffati a rete aerea esistente;
- n. 2 attraversamenti sul corso d'acqua BV3203 staffati a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3213 staffato a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3235 staffato a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3218 staffato a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3217 staffato a rete aerea esistente;
- n. 3 attraversamenti sul fosso di Giugnano staffati a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul fosso di San Baronto staffato a rete aerea esistente;
- n. 2 attraversamenti sul fosso del Frullini staffati a rete aerea esistente;
- n. 4 attraversamenti sul fosso di Papiano staffati a rete aerea esistente;
- n. 3 attraversamenti sul fosso di Lamporecchio staffati a rete aerea esistente;
- n. 3 attraversamenti sul fosso delle Due Fontanelle staffati a rete aerea esistente;
- n. 8 attraversamenti sul corso d'acqua BV3565 staffati a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul fosso di Boboli staffato a rete aerea esistente;
- n. 2 attraversamenti sul corso d'acqua BV3371 staffati a rete aerea esistente;
- n. 2 attraversamenti sul corso d'acqua BV3352 staffati a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3355 staffato a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3347 staffato a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3511 staffato a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul fosso di Don Rio staffato a rete aerea esistente;
- n. 3 attraversamenti sul fosso Gorgosecco staffati a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3768 staffato a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3590 staffato a rete aerea esistente;
- n. 3 attraversamenti sul corso d'acqua BV3588 staffati a rete aerea esistente;
- n. 6 attraversamenti sul fosso di Borgano, di cui 1 interrato in soletta stradale e 5 staffati a rete aerea esistente;
- n. 2 attraversamenti sul fosso di Greppiano staffati a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3824 staffato a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3722 staffato a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3643 staffato a rete aerea esistente;
- n. 1 attraversamento sul fosso di Mezzo staffato a rete aerea esistente;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il fosso del Fondo, nei tratti indicati con i codici BV3262 e BV3397, il fosso di Giugnano, nei tratti indicati con i codici BV3204, BV3228 e

BV3236, il fosso di San Baronto, nel tratto indicato con il codice BV3247, il fosso del Frullini, nei tratti indicati con i codici BV3313 e BV3402, il fosso di Papiano, nei tratti indicati con i codici BV3353, BV3374 e BV3473, il fosso di Lamporecchio, nei tratti indicati con i codici BV3403 e BV3632, il fosso di Boboli, nel tratto indicato con il codice BV3380, il fosso delle Due Fontanelle, nei tratti indicati con i codici BV3418, BV3472 e BV3585, il fosso di Don Rio, nel tratto indicato con il codice BV3613, il fosso Gorgosecco, nel tratto indicato con il codice BV3802, il fosso di Borgano, nei tratti indicati con i codici BV3712, BV3773 e BV3795, il fosso di Greppiano, nei tratti indicati con i codici BV3914 e BV3729, il fosso di Mezzo, nel tratto indicato con il codice BV3640, e i corsi d'acqua senza nome indicati con i codici BV3203, BV3213, BV3218, BV3217, BV3235, BV3371, BV3352, BV3355, BV3347, BV3511, BV3565, BV3588, BV3590, BV3824, BV3768, BV3643 e BV3722, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 24/2025;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico nel Comune di Lamporecchio (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i cavi staffati alla rete aerea esistente dovranno essere collocati a un'altezza conforme alla normativa e comunque di almeno 6 metri dal ciglio di sponda o dalla sommità arginale;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;
- gli scavi per l'installazione di eventuali pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura. Qualora tale condizione, per ragioni tecniche, non possa essere rispettata, occorrerà comunque fare salva la fascia di larghezza di 4 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI del CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a

rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria

cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Open Fiber S.p.a., C.F. e partita IVA 09320630966, con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, della concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con n. 61 attraversamenti staffati a linea aerea esistente e n. 1 in soletta su vari corsi d'acqua, nel Comune di Lamporecchio (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento, del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

82eb78b571e009dddcaf629f9bd49d6cdda672846091a56725f93680570a951a

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13623 - Data adozione: 20/06/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R72016. Concessione per tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con n. 1 attraversamento sul torrente Garille, nel Comune di Calenzano (FI). SIDIT: pratica 2298/2022, procedimento 4311/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015497

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 24/2025, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATO il parere dello scrivente Settore con nota 29258 del 21/01/2019, relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per il progetto Elettrodotto 380 kV semplice terna S.E. Colunga – S.E. Calenzano ed opere connesse;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14342 del 15-07-2022, avente a oggetto: “R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 42/R/2018. Autorizzazione per posa di n. 3 pali della linea AT Colunga-Calenzano e relative palancole provvisorie nella fascia di larghezza di 10 metri dall’argine del torrente Garille e realizzazione di rampa provvisoria di accesso per i mezzi di cantiere, nella cassa di espansione delle Carpugnane, nel Comune di Calenzano (FI). Pratica 4000 (pratica SIDIT n. 2298/2022).”;

RICHIAMATA la nota di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con prot. n. 489601 del 23/10/2018, con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente Terna Rete Italia S.p.a., c.f. n. 11799181000 con sede legale in Roma, Via Egidio Galbani 70, a firma del procuratore, avente ad oggetto: “Attraversamenti corsi d’acqua nel Comune di Calenzano da parte della nuova linea 380kV doppia terna “Elettrodotto Colunga-Calenzano ed opere connesse”, relativa al tesaggio del

cavo con n. 5 attraversamenti sul torrente Garille, nel Comune di Calenzano (FI), acquisita agli atti con prot. 259866 del 17/04/2025, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati, a firma del tecnico incaricato, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A del presente atto:

- elaborati tecnici degli attraversamenti sui corsi d'acqua, con descrizione tipologica dell'intervento, planimetria, estratto di mappa catastale e sezione quotata del corso d'acqua;

VISTO il versamento di Euro 75,00 di oneri istruttori mediante PagoPA con bonifico del 17/04/2025, oltre al pagamento di una marca da bollo mediante PagoPA id MBC0007668 del 17-04-2025 per la presentazione dell'istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è indicato nell'allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dai tecnici istruttori i cui nominativi sono indicati nell'allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero SIDIT di pratica 2298/2022 e di procedimento 4311/2025;

VISTO il pagamento di una marca da bollo da Euro 16,00 cartacea id 01240436051933 del 19/06/2025 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che lo scrivente Settore con nota 29258 del 21/01/2019, nell'ambito verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per il progetto Elettrodotto 380 kV semplice terna S.E. Colunga – S.E. Calenzano ed opere connesse, aveva chiarito che attraversamenti della linea elettrica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui alla l.r. 79/2012 sono soggetti a concessione idraulica ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016;

DATO ATTO che:

- l'intervento prevede il tesaggio del cavo della linea a 380'000 V Colunga-Calenzano, la posa dei cui tralicci è stata autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 14342 del 15-07-2022, con complessivi 5 attraversamenti del torrente Garille e 5 tratti in parallelismo tra i sostegni 223 e 231;

- con il presente atto si autorizza il tesaggio del cavo in attraversamento sul torrente Garille tra i tralicci 230 e 231, nel Comune di Calenzano (FI);

DATO ATTO che con il Decreto Dirigenziale n. 14342 del 15-07-2022 era stata autorizzata la posa dei tralicci n. 223, 224 e 226 della linea Colunga-Calenzano, nella fascia di larghezza di 10 metri dal torrente Garille;

DATO ATTO che il tecnico incaricato ha attestato che l'altezza del cavo aereo sarà conforme alla normativa;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Garille, nel tratto indicato con i codici MV30781 e MV49946, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 24/2025;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i cavi aerei dovranno essere costantemente mantenuti all'altezza derivante dal calcolo secondo la normativa nazionale; il concessionario è tenuto a vigilare il rispetto di tale altezza, adeguandola tempestivamente e a proprie spese qualora vi siano motivi di pubblico interesse o intervengano modifiche normative;

- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno comunque essere realizzati alla maggior distanza possibile dal ciglio di sponda ed eseguiti in modo tale da non comprometterne la stabilità, eseguendo gli scavi per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- eseguita la posa in opera dei cavi, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a

rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il

Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 277,41, pari al canone annuo per n. 1 attraversamento aereo uso 1.5, con la riduzione del 20%).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e della D.G.R.T. n. 1237/2024, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 277,41 (Euro 346,76 per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, uso 1.5 all. A D.G.R. 1555/22, con la detrazione del 20% ai sensi dell'art.29 del DPGR 60/R/2016). Il primo canone annuo, pari a Euro 161,82 per i 7/12 del canone annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2025.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di

cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 277,41 pari ad un canone per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, con bonifico del 12/06/2025;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 161,82, relativamente all'annualità 2025, pari a 3/12 del canone annuo per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, con bonifico del 12/06/2025;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2025, pari al 50% del canone per n. 1 attraversamento aereo a 380'000 V, di importo di Euro 80,91 con bonifico del 12/06/2025;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Terna Rete Italia S.p.a., c.f. n. 11799181000, con sede legale in Roma, Via Egidio Galbani 70 la concessione per il tesaggio del cavo di linea aerea a 380'000 V (linea "Colunga-Calenzano") con n. 1 attraversamento sul torrente Garille, nel Comune di Calenzano (FI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del Procedimento e del funzionario istruttore è parte integrante del presente decreto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

3ebcaa6fda66918fe4e395882780dd304c5aac9c0c3b34375e6322eff750a6b6

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13652 - Data adozione: 21/06/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione derivazione acqua pubblica sotterranea attraverso una sorgente ubicata nel Comune di Lucca (LU) FG 8 Particella 349, loc. Ombreglio di Brancoli, ad uso potabile, (prat. Sidit n. 190359/2020 C.L. n. 5002) e di concessione occupazione di aree demaniali per n. 6 attraversamenti sotterranei.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015482

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016);
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza presentata da Geal s.p.a. (Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi), C.F.: 01494020462, con sede a Lucca (LU) viale Luporini n. 1348, in data 15/01/2025 prot. n. 19644, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale chiesta in data 13/12/1999 prot. n. 54367, dall'allora competente Comune di Lucca nella gestione degli acquedotti, per derivare acqua da una sorgente ubicata nel Comune di Lucca (LU) loc. Ombreglio di Brancoli, ad uso potabile;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo, relativamente all'occupazione di aree demaniali per n. 6 attraversamenti con tubazione interrata;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione del Settore Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 190359/2020 C.L. n. 5002;

Dato atto che Geal s.p.a., ha costituito il deposito cauzionale di Euro 143.074,16 a garanzia del pagamento del canone concessorio per la derivazione di acqua, mediante polizza fideiussoria n. PT0609891 della Atradius Credito y Cauçion S.A., con validità fino al 31/12/2025 (tale polizza è a copertura di tutte le concessioni in carico alla Società e tra esse è compresa anche la prat. Sidit n. 190359/2020 C.L. n. 5002);

Dato atto che in data 14/03/2025 è stato versato l'importo di Euro 1628,94 con bonifico bancario conto IBAN IT41X0760102800001031581018, per la cauzione aree demaniali;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Geal s.p.a., C.F.: 01494020462, con sede a Lucca (LU) viale Luporini n. 1348, di derivare acqua pubblica sotterranea attraverso una sorgente ubicata nel Comune di Lucca (LU) FG 8 Particella 349, loc. Ombreglio di Brancoli, ad uso potabile, stabilendo la durata in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a, restando sanato il periodo precedente dal 14/12/1999; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 100,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 31.536,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 1,0 l/s (prat. Sidit n. 190359/2020 C.L. n. 5002) e di concedere l'occupazione di aree demaniali per n. 6 attraversamenti sotterranei;

Preso atto che il legale rappresentate di Geal s.p.a., in data 04/06/2025 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione acqua pubblica e di occupazione aree demaniali;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 04/06/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è stato versato quanto dovuto per i canoni derivazione acqua fino al 31/12/2024 e per i canoni occupazione aree demaniali fino al 31/12/2025;

Dato atto che è dovuto il canone acqua anno 2025 di Euro 428,72 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che è dovuto il canone occupazione aree demaniali anno 2026 di Euro 1628,94 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2026 oltre all'imposta del 50% del canone;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Geal s.p.a., C.F.: 01494020462, con sede a Lucca (LU) viale Luporini n. 1348, di derivare acqua pubblica sotterranea attraverso una sorgente ubicata nel Comune di Lucca (LU) FG 8 Particella 349, loc. Ombreglio di Brancoli, ad uso potabile, stabilendo la durata in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a, restando sanato il periodo precedente dal 14/12/1999; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 100,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 31.536,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 1,0 l/s (prat. Sidit n. 190359/2020 C.L. n. 5002) e di concedere l'occupazione di aree demaniali per n. 6 attraversamenti sotterranei;
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Geal s.p.a. in data 04/06/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica e occupazione di aree demaniali, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che in data 14/03/2025 è stato versato l'importo di Euro 1628,94 con bonifico bancario conto IBAN IT41X0760102800001031581018, per la cauzione aree demaniali;
4. di dare atto che Geal s.p.a., ha costituito il deposito cauzionale di Euro 143.074,16 a garanzia del pagamento del canone concessorio, mediante polizza fideiussoria n. PT0609891 della Atradius Credito y Cauçion S.A., con validità fino al 31/12/2025 (tale polizza è a copertura di tutte le concessioni in carico alla Società e tra esse è compresa anche la prat. Sidit n. 190359/2020 C.L. n. 5002);
5. di dare atto che è dovuto il canone acqua anno 2025 di Euro 428,72 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025 ed è dovuto il canone occupazione aree demaniali anno 2026 di Euro 1628,94 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2026 oltre all'imposta del 50% del canone;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
c03c206b55cdee2d9b58d827b87551f69592e7feb35bb502493b1b17bd27e4b0

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13665 - Data adozione: 21/06/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza di rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda litorale Apuana mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) ad uso civile, pratica Sidit n. 408959/2020 C.L. n. PC 896/23-195, con contestuale rinnovo e variante non sostanziale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015384

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016);
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso il portale Sidit della Regione Toscana, protocollo n. 290422 del 24/05/2024 (imposta di bollo assolta il 22/05/2024 e spese di istruttoria di Euro 100,00 versate il 23/05/2024 con bonifico conto IBAN IT89O0760102800001031575820), con la quale è stato chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda litorale Apuana mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS), FG 106 Particella 124, ad uso civile (prat. n. PC 896/23-195), di cui al decreto n. 13517 del 28/08/2018;

Visto il decreto dirigenziale n. 13517 del 28/08/2018 di rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda litorale Apuana mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS), FG 106

Particella 124, ad uso civile, di cui al precedente decreto R.T. n. 2788 del 25/05/1999 e al disciplinare rep. n. 1294 sottoscritto il 15/02/1999, per ulteriori anni 15, a far data dal 25/05/2009 (e quindi con scadenza al 24/05/2024), per la portata di acqua massima di a 0,2 l/s, il volume annuo di circa 1.570,0 mc e la portata media su cui calcolare il canone di 0,05 l/s (prat. n. PC 896/23-195);

Preso atto che nell'anno 2020 è avvenuto il cambio di denominazione dall'Intestataro della concessione (i dati identificativi sono anch'essi riportati nell'allegato 1) di cui al decreto dirigenziale n. 13517 del 28/08/2018 e l'attuale Richiedente, come risulta dalla visura camerale;

Vista la nota del GCTN prot. n. 0477205 del 05/09/2024 con la quale è stata intetta la Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1 legge n. 241/1990, integrata dal D.L. n. 76/2020 e modificato dal D.L. n. 13/2023 e dall'art. 12 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, relativamente all'istanza, prot. n. 290422 del 24/05/2024, di rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda litorale Apuana mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS), FG 106 Particella 124, ad uso civile (lavaggio delle attrezzature balneari, alimentazione docce e servizi igienici, irrigazione aree a verde), di cui al decreto dirigenziale n. 13517 del 28/08/2018;

Considerato che:

- l'avviso di istruttoria è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Carrara (MS), a decorrere dal 09/07/2024;
- la L.R. n. 22/2015 individua l'Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi ai sensi dell'art. 47 comma 7 del DPGRT n. 61/R del 16/08/2017, da Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Azienda Unità Sanitaria Locale, Comune di Carrara;
- il giorno 20/10/2024 era il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza; così come disposto dall'art. 14 bis della Legge n. 241/1990, la mancata trasmissione equivale ad assenso senza condizioni;

Visti i pareri positivi di Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Azienda Unità Sanitaria Locale, Comune di Carrara;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 408959/2020 C.L. n. PC 896/23-195, relativa al rinnovo concessione di acqua mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS), FG 106 Particella 124, ad uso civile (lavaggio delle attrezzature balneari, alimentazione docce e servizi igienici, irrigazione aree a verde), con variante non sostanziale (riduzione della portata da 1.570,0 mc/a a 500,0 mc/a), in cui è presente la valutazione ex ante della derivazione, ai sensi dell'Allegato B alla Delibera CIP n. 3 del 14/12/17 "Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee" dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale e della D.G.R.T. n° 58/2019:

Valore ambientale del corpo idrico

stato ambientale del corpo idrico (tab. 1 dell'all. B al decr. 56 del 18/12/18):

- denominazione acquifero: corpo idrico della Versilia e Riviera Apuana
- classificazione: buono

Impatto del prelievo

- trend piezometrico: in equilibrio
- intensità impatto del prelievo: trascurabile
- intrusione salina dell'area: IS 1 = intrusione in atto
- pressioni del prelievo: alte
- criticità/livello di tutela: media

Rischio ambientale

- livello di rischio: basso, quindi la concessione può essere rilasciata senza prescrizioni;

Ritenuto, per la pratica Sidit n. 408959/2020 C.L. n. PC 896/23-195:

- di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza prot. n. 290422 del 24/05/2024;
- di rinnovare al Richiedente, la concessione di derivazione acqua pubblica mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS), FG 106 Particella 124, ad uso civile (lavaggio delle attrezzature balneari, alimentazione docce e servizi igienici, irrigazione aree a verde), di cui al precedente decreto n. 13517 del 28/08/2018, per ulteriori anni 10, a far data dal 25/05/2024 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria) e quindi con prossima scadenza al 24/05/2034, per 365 gg/a;
- di concedere la variante non sostanziale con diminuzione della portata, determinando il quantitativo di acqua da utilizzare in massimi 0,2 l/s, in medi 0,016 l/s pari a circa 500,0 mc/a;
- di impartire le seguenti prescrizioni:
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso, attraverso il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/#/wizard-formulario>;
 - così come previsto dal D. Lgs 18/2023, per qualsiasi impiego di acqua del pozzo ad uso umano è necessario ottenere preventivamente il giudizio di idoneità per tale uso, rilasciato dall'Azienda Usl che è la sola Autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il relativo parere, o altra analoga autorizzazione.
Il Concessionario dovrà ottenere tale idoneità prima dell'utilizzo della risorsa idrica per tali scopi;

Considerato che il deposito cauzionale era stato versato alla Regione Toscana in sede del precedente rinnovo concesso con il decreto n. 13517 del 28/08/2018;

Ritenuto che debba essere versato il canone anno 2025 di Euro 257,64 salvo conguaglio, entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di prendere atto del cambio di denominazione, dall'Intestatario della concessione di cui al decreto dirigenziale n. 13517 del 28/08/2018, pratica Sidit n. 408959/2020 C.L. n. PC 896/23-195, all'attuale Richiedente (i dati identificativi di entrambi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);
2. di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza prot. n. 290422 del 24/05/2024, presentata dal Richiedente, per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione acqua

pubblica dalla falda litorale Apuana mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS), FG 106 Particella 124, ad uso civile (lavaggio delle attrezzature balneari, alimentazione docce e servizi igienici, irrigazione aree a verde), di cui al decreto dirigenziale n. 13517 del 28/08/2018, pratica Sidit n. 408959/2020 C.L. n. PC 896/23-195;

3. di rinnovare al Richiedente, la concessione di derivazione acqua pubblica mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS), FG 106 Particella 124, ad uso civile (lavaggio delle attrezzature balneari, alimentazione docce e servizi igienici, irrigazione aree a verde), di cui al precedente decreto n. 13517 del 28/08/2018, per ulteriori anni 10, a far data dal 25/05/2024 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria) e quindi con prossima scadenza al 24/05/2034, per 365 gg/a, concedendo altresì la variante non sostanziale (diminuzione della portata), determinando il quantitativo di acqua da utilizzare in massimi 0,2 l/s, in medi 0,016 l/s pari a circa 500,0 mc/a, pratica Sidit n. 408959/2020 C.L. n. PC 896/23-195;
4. di impartire le seguenti prescrizioni:
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso, attraverso il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/#/wizard-formulario>;
 - così come previsto dal D. Lgs 18/2023, per qualsiasi impiego di acqua del pozzo ad uso umano è necessario ottenere preventivamente il giudizio di idoneità per tale uso, rilasciato dall'Azienda Usl che è la sola Autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il relativo parere o altra analoga autorizzazione.
Il Concessionario dovrà ottenere tale idoneità prima dell'utilizzo della risorsa idrica per tali scopi;
5. di dare atto che il deposito cauzionale era stato versato alla Regione Toscana in sede del precedente rinnovo concesso con il decreto n. 13517 del 28/08/2018;
6. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 257,64 salvo conguaglio, entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
7. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al Richiedente, al Comune di Carrara, all'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, all'Azienda Unità Sanitaria Locale;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

dati identificativi

debfe7dabae81b725143d1b443d7df039c4d6df05d5c6b2f14de3ab54240b65b

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**